



Ordine del Giorno del 16/02/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n° 16 del 16.02.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**NOTA DELLA IACOBINO INSURANCE BROKERS DEL 12/12/2006 E
CONSEGUENZIALE RELAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE AMAT
PROT. 2011/DG DEL 05/02/2007. DETERMINAZIONI.**

N° 16 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 16 del 16.02.2007

O G G E T T O

***NOTA DELLA IACOBINO INSURANCE BROKERS DEL 12/12/2006
E CONSEQUENZIALE RELAZIONE DELLA DIREZIONE
GENERALE AMAT PROT. 2011/DG DEL 05/02/2007.
DETERMINAZIONI.***

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Ing. Giuseppe	CASATELLO	Presidente	
2) Dott. Vito	SANTORO	Vice Presidente	
3) Avv. Giulio	PICARO	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ❑ Con nota del 04/12/2006, assunta al protocollo aziendale n° 18691 del 12/12/2006, l'Amministratore unico della Iacobino Insurance Brokers, s.r.l. avanzava una richiesta di risarcimento danni, di natura patrimoniale e d'immagine, per mancato introito provvigionale conseguente all'attività di consulenza e brokeraggio assicurativi, svolta a seguito di specifica convenzione, relativamente al periodo 30/06/2000 – 31/12/2003;
- ❑ La pretesa della società Iacobino si basa, oltre che sul presunto mancato adempimento contrattuale da parte dell'AMAT, anche sulla presunta revoca senza giusta causa del rapporto contrattuale in essere fino a tutto l'anno 2003. Da qui la preannunciata richiesta di danno d'immagine professionale;
- ❑ La Direzione Generale AMAT, con propria nota informativa prot. 2011/DG del 05/02/2007, consegnata in pari data a tutti i componenti il C.d.A., ha descritto il quadro conoscitivo riferito agli aspetti messi in luce dalla Iacobino Insurance Brokers con la nota di cui innanzi;
- ❑ Considerata la complessità degli eventi che hanno caratterizzato la collocazione dei rischi RC veicoli a motore nel periodo richiamato dalla Iacobino Insurance Brokers;
- ❑ considerato che la richiesta di riconoscimento di provvigioni avanzata va posta in relazione alla convenzione AMAT/Società Iacobino in vigore nel periodo 30.6.2000 – 31.12.2003;
- ❑ ritenuto approfondire gli aspetti inerenti l'intervenuta prescrizione delle competenze rivendicate.

Tanto premesso e considerato:

- ❑ Visti gli atti richiamati in premessa;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della richiesta formulata dalla soc. Iacobino Insurance Brokers di Taranto, assunta al protocollo aziendale n° 18691 del 12/12/2006 e della conseguenziale relazione informativa in merito prodotta dal Direttore Generale AMAT con nota prot. 2011/DG del 05/02/2007.
2. Di richiedere parere all'Avv. Roberto Barberio, legale convenzionato, in ordine alla sussistenza o meno di eventuali prescrizioni intervenute nel tempo rispetto

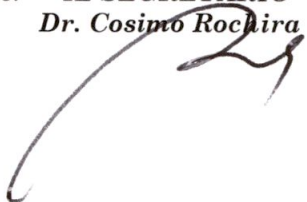
alla richiesta risarcitoria avanzata dalla Iacobino Insurance Brokers.

3. Di rinviare a successivo provvedimento, acquisito il predetto parere legale, ogni determinazione inerente la richiesta risarcitoria avanzata dalla Iacobino Insurance Brokers.

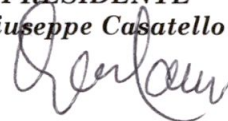
l.c.s.

MR

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Cosimo Rochira', written over the printed name.

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Giuseppe Casatello', written over the printed name.



Taranto, 04/12/2006

Raccomandata a/r
(anticipata via fax)

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
*In persona del Presidente e legale Rappresentante
pro tempore.*
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Preg.mo Presidente,

con la presente, facendo seguito alle numerose precedenti missive a tutt'oggi, ns. malgrado, rimaste inevase, richiediamo formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti dalla scrivente a seguito di grave inadempimento contrattuale da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. nonché il pagamento del corrispettivo dovutoci per avere quest'ultima di fatto revocato immotivatamente ed anticipatamente il ns. incarico prima della sua naturale scadenza, ribadendo che i comportamenti di cui siamo stati, ns. malgrado, vittima sono inquadrabili nel generale contesto, oggi provato, di attuazione di un disegno politico teso a *"...fur fuori la Iacobino..."* (riportiamo testualmente espressioni apparse su articoli di stampa che alleghiamo - **all. n. 1**) dalle Amministrazioni Pubbliche locali facenti capo al Comune di Taranto (**AMAT, AMIU e lo stesso Comune di Taranto**).

In particolare contestiamo espressamente all'A.M.A.T. quanto segue:

- 1) L'A.M.A.T., a seguito della Deliberazione n. 239 del 16/10/1997 (all. n. 2), ha stipulato con la Iacobino Insurance Brokers una convenzione di consulenza e brokeraggio assicurativi (all. n. 3) avente effetto dal 01/01/1998 e scadente il 31/12/2000, tacitamente rinnovatasi sino al 31/12/2003; precisiamo in ogni caso che trattasi di incarico di cui comunque la stessa Iacobino era già titolare sin dal novembre del 1977 in forza della Deliberazione num. 226/1977 e che in tale arco temporale (circa 25 anni) i successi conseguiti sono stati tali e tanti che solo il sopraggiungere della "Giunta Di Bello - Tucci" ne ha provocato l'interruzione (precisiamo che parliamo di Giunta di Bello - Tucci in senso lato, in quanto non possiamo individuare con assoluta certezza CHI possa essere il mandante e CHI l'esecutore del vero massacro nei confronti di un'azienda AUTENTICAMENTE tarantina).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 1

2) Dalla suddetta convenzione di brokeraggio l'A.M.A.T. è immotivatamente receduta in via anticipata
così di fatto revocando il ns. incarico con più documentata certezza a far tempo dal 31/12/2002 (ma

in realtà ancor prima come più avanti esporremo) rispetto alla scadenza fissata per il 31/12/2003,

allorquando proprio nel dicembre del 2002 ha posto in essere tutta una serie di atti e di comportamenti inconciliabili con la possibilità di reale ed effettiva prosecuzione di detto rapporto contrattuale e che sono sostanzialmente e complessivamente riassumibili, come sovente accade nel mondo politico quando si ha l'intenzione di liberarsi di un'azienda evidentemente "scomoda", nel distorcere la realtà di modo da ingenerare nell'opinione pubblica un discredito professionale verso quella determinata azienda (ciò con abile scenografia è stato attuato anche al Comune prima ed all'AMIU poi); in particolare:

- nel dicembre del 2002 l'AMAT conferisce incarico di brokeraggio assicurativo ad altro broker a noi sconosciuto (tal Centro Assicurativo Internazionale) senza darcene alcuna informativa e soprattutto lo fa nel mentre la scrivente, previ precisi accordi con la stessa A.M.A.T. secondo un *modus operandi* oramai consolidato da decenni nella massima trasparenza e liceità, era alacremente impegnata nella trattativa per la rinegoziazione delle polizze RCV scadenti il 31/01/2003 relative all'intero suo parco automezzi, negoziazione che vedeva coinvolte, con regolari lettere di invito sottoscritte ed inviate direttamente dalla stessa AMAT, tutte le compagnie di assicurazioni (ben 83) autorizzate all'esercizio del c.d. ramo auto in Italia;

- con effetto dal 31/12/2002 (quindi ben un mese prima della scadenza delle polizze allora in corso
che, come sopra anticipato, scadevano il successivo 31/01/2003 ed erano state stipulate con LA
NATIONALE) ancora una volta senza degnarsi di darcene alcuna informativa e, quindi, con un

comportamento che viola, al di là delle norme contrattuali, anche le più elementari regole diciamo di "buona educazione e correttezza nell'espletamento dei rapporti contrattuali", l'A.M.A.T. assicura per la

RCV tutto il proprio parco automezzi con un'agenzia locale (del nord Italia) della Azzurra Assicurazioni

S.p.A.; informativa ufficiale di ciò ci viene data "a cose fatte" con successive note del 02/01/2003 prot.

n. 03/2003 e del 07/01/2003 prot. n. 014/2003 (all. n. 4 - 5);



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 2

sempre a far data dal 31/12/2002, l'A.M.A.T., così confermando la sua volontà di risolvere di fatto ed anticipatamente il rapporto di consulenza e brokeraggio in corso e quindi di revocare di fatto il ns. incarico, non ci ha trasmesso le copie delle polizze assicurative stipulate, ha interrotto l'invio delle denunce di sinistro nonché di ogni altra comunicazione relativa al rapporto assicurativo instaurato con la Azzurra Assicurazioni; in sostanza l'A.M.A.T., così sperando di "stroncarci" (e ci stava quasi riuscendo insieme al Comune ed all'AMIU, ma poi fortunatamente abbiamo aperto gli occhi), ci ha messo nelle condizioni di non poter espletare il ns. incarico, tanto per la fase di intermediazione quanto e soprattutto per quella altrettanto fondamentale ed importante di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, così come espressamente previsto agli artt. 1 e 2 dell'allegata convenzione (vedasi allegato n. 3);

- con l'avvenuta stipulazione delle polizze RCV con la Azzurra Assicurazioni **ben trenta giorni prima** della scadenza di quelle all'epoca in corso con LA NATIONALE, l'A.M.A.T. ha, altresì, di fatto impedito a se stessa ed al suo broker ufficiale e "legittimato" da un regolare atto deliberativo e dal conseguente atto di convenzione, di poter completare nei termini previsti e consentiti la negoziazione che si stava conducendo, come sopra anticipato, **con ben 83 compagnie di assicurazioni** (tra cui, cosa che non può che sorprendervi, la stessa Direzione Generale della Azzurra Assicurazioni, che pure aveva formulato offerta come più avanti diremo).

Con questo, a dir poco incomprensibile comportamento che andava ad intaccare un meccanismo di operatività ispirato ai principi della trasparenza e della legalità che nel tempo si era consolidato, l'AMAT si è, pertanto, preclusa la concreta possibilità che la scrivente entro il termine del 31/01/2003 potesse ottenere (sempre con il pieno rispetto della legalità) condizioni anche migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa Azzurra, stante in particolare le posizioni in tale frangente temporale espresse dalla FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A. (vedasi nota del 20/12/02 - all. n. 6), già assicuratrice della stessa A.M.A.T. nel periodo dal 31/12/1995 al 31/12/1997 (da noi regolarmente gestito ed informatizzato), e dalla BPB Assicurazioni (oggi BPU Assicurazioni S.p.A.), che intanto aveva formulato un'offerta più che vantaggiosa suscettibile di ulteriore negoziazione (vedasi offerta del 24/12/02 da noi trasmessa alla stessa A.M.A.T. in data 31/12/2002 - all. n. 7 - 8).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 3

Precisiamo e ribadiamo che l'offerta formulata dalla BPB, oltre che vantaggiosa, aveva per così dire il "merito" di essere il frutto di una regolare e legittima trattativa con ben 83 compagnie di assicurazioni, circostanza questa che non trovava e non trova tutt'oggi precedenti, improntata alla massima trasparenza e liceità soprattutto in ordine alla ASSOLUTA correttezza delle notizie fornite al mercato (e quindi alla stessa BPB).

Sempre a proposito di BPU (ex BPB) possiamo per inciso affermare che se oggi (anno 2006), almeno secondo notizie ufficiose in ns. possesso, essa ha assunto il rischio AMAT ciò è dovuto all' "eredità Iacobino" e cioè all'adozione di un'impostazione tecnica che già nel 2002 avrebbe dovuto portare ad aggiudicare a questa compagnia i rischi facenti capo all'Azienda e che ha consentito presso l'AMIU nel periodo 2003 - 2006 di vederla aggiudicataria di tutte le regolari trattative ivi espletate e da noi gestite, fino a quando la stessa AMIU non è entrata anch'essa a pieno titolo nel complessivo DISEGNO teso alla ns. "eliminazione".

- 3) Con gli atti ed i comportamenti descritti al precedente punto 2), l'AMAT, oltre a recedere di fatto anticipatamente dal rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi in corso, ha altresì espressamente violato gli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 3 di detta convenzione (vedasi allegato n. 3), nonché le più elementari regole di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che pure essa non poteva esimersi dal rispettare puntualmente.

Dette violazioni si sono poi in realtà concretizzate, non solo nella mancata tempestiva informazione del conferimento di incarico ad altro broker e dell'avvenuta stipula dei contratti con la Azzurra Assicurazioni; ma altresì, nella circostanza in forza della quale, come potremo ampiamente documentare, essa è pervenuta, tramite il Centro Assicurativo Internazionale, alla stipulazione delle suddette polizze solo attraverso l'utilizzo di dati sulla sinistralità palesemente "falsi" ed artatamente "falsati"



IACOBINO

INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 4

Ciò è documentalmente ed inconfutabilmente provato da quanto segue:

- dalla nota del 20/12/2002 (vedasi allegato n. 6) inviata dallo Studio Legale Baudino – Guglielminetti in nome e per conto della FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., nella quale si fa riferimento a dati sul rapporto sinistri a premi comunicati dal Centro Assicurativo Internazionale, che alleghiamo (**all. n. 9**), di cui in qualunque momento ed in qualunque sede potremo dimostrare e provare la falsità e la totale non corrispondenza al reale rapporto sinistri/premi effettivamente registrato;
- dalla circostanza che la stessa Direzione Generale della Azzurra Assicurazioni, sulla scorta dei dati sulla sinistralità corretti da noi forniti (e di cui la stessa era a conoscenza anche per le trattative espletate nelle annualità antecedenti al 31/12/2002), aveva offerto una quotazione di € 17.486,30 pro autobus (vedasi quotazione del 17/10/2002 – **all. n. 10**), a fronte di € 5.301,32 pro autobus (addirittura comprensivo anche dei rischi ARD Incendio, Furto etc..) praticati dall'agenzia assicurativa con cui sono stati poi stipulati i contratti, così come comunicatoci dall'A.M.A.T. con l'allegata nota del 07/01/2003 prot. n. 014/2003 (vedasi allegato num 5), dal momento in cui, come sopra precisato, mai abbiamo avuto il piacere e la possibilità di disporre di copia di queste polizze, che ci riserviamo di richiedere ufficialmente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i.;

è evidente che trattasi di una differenza macroscopica ed inconcepibile tra la quotazione offerta dalla Direzione Generale della stessa Compagnia Azzurra e quella di un'agenzia della medesima che non può trovare giustificazione se non nel fatto che quest'ultima ha agito su dati statistici difforni da quelli veritieri in possesso della prima!!!.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 5

A conferma di ciò rammentiamo che successivamente al 31/12/2002 ricevemmo numerose telefonate da parte dei massimi Dirigenti della compagnia Azzurra, i quali ci manifestarono la loro forte preoccupazione per quanto accaduto, dicendosi peraltro convinti che si fosse trattato di un vero e proprio imbroglio perpetrato a danno della stessa compagnia, convinzione questa avvalorata sia dalla loro quotazione ufficiale del 17/10/2002 (evidentemente indice comunque della volontà di non assumere il rischio AMAT) che dalla generale politica assuntiva da essa perseguita che non gli consentiva di assumere, viste anche le modeste dimensioni territoriali ed organizzative, un rischio così complesso e gravoso, soprattutto sotto il profilo gestionale (tant'è che appena due anni dopo l'Azzurra scompare e viene fusa per incorporazione in FONDIARIA SAI); su questo specifico aspetto e su tutta la incresciosa vicenda AMAT stiamo valutando di interessare anche la magistratura penale ed auspichiamo che una fattiva collaborazione nell'assunzione di tale decisione ci venga proprio dai nuovi vertici AMAT.

- 4) L'A.M.A.T., infine, mai ha inteso ottemperare all'impegno assunto con la scrivente di corrisponderci le provvigioni non riconosciuteci dalla compagnie assicuratrici (TORO TARGA, ASSIEDILE, NUOVA TIRRENA, LA NATIONALE e la stessa AZZURRA), con le quali proprio dall'anno 2000 sono stati, ns. tramite, stipulati i contratti di assicurazione relativi al pacchetto auto; sul punto va, infatti, precisato e rammentato che tra la fine del 1999 e l'anno 2000 il rischio RCV dell'A.M.A.T., a fronte dell'esistenza di sinistrosità elevatissima (caratterizzata anche da un elevato numero di sinistri mortali) era divenuto sostanzialmente inassumibile (definito in gergo assicurativo dal mercato "un bagno di sangue") e, quindi, si era ridotta sostanzialmente a zero la partecipazione delle compagnie di assicurazione alle procedure di gara (gara europea, licitazione, trattativa) da questa indette, tanto da costringerci, quando oramai era pressoché certo che nessuna compagnia voleva assicurare l'AMAT con conseguente certa interruzione del servizio di trasporto pubblico, ad interessare di concerto con la stessa AMAT l'allora Prefetto (vedasi nota AMAT del 28/12/99 prot. n. 3904/99 - all. n. 11), il quale, evidentemente resosi conto della gravità della situazione, invitò personalmente con nota del 28/12/1999 prot. n. 5972/14.6/Gab (all. n. 12) la Navale Assicurazioni ad assumere il rischio in termini;



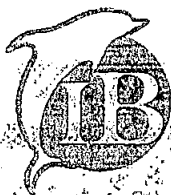
IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 6

all'esito di questi interventi solo in *extremis*, in quello che ricordiamo come un memorabile fine anno, riuscimmo a convincere un *pool* di primarie compagnie (tra cui oltre la Navale anche l'Assitalia, le Generali etc...) ad assumere per un periodo temporaneo di mesi sei (31/12/2000 - 30/06/2000) detto rischio.

Per far fronte a queste evenienze e per scongiurare il rischio di un esponenziale aumento dei costi assicurativi, che peraltro coinvolgeva nel settore quasi l'intero territorio nazionale, decidemmo, anche dopo una serie di fitti contatti intrapresi con l'ISVAP, di adottare quale modalità per la collocazione del rischio RCA dell'AMAT quella di estendere la partecipazione alle espletande trattative a tutte le compagnie autorizzate in Italia all'esercizio del ramo auto ed imporre loro di quotare i rischi ai sensi dell'allora vigente Legge 990/69 (ora Codice delle Assicurazioni), sulla scorta delle tariffe rese pubbliche nei modi di legge.

Si è trattata, come anticipato in precedenza, di una vera e propria rivoluzione da noi posta in essere e ci consenta anche di un vero e proprio atto di coraggio, in quanto eravamo consapevoli che con questo modo di operare avremmo potuto incrinare i ns. rapporti consolidati con il mercato assicurativo; certamente però non potevamo pensare che proprio il CLIENTE, a favore e per la tutela del quale stavamo mettendo in discussione i ns. buoni rapporti con le compagnie di assicurazione, un giorno ci si sarebbe rivoltato contro sconfessando questo ns. modo di operare improntato a principi di trasparenza e massima legalità.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 7

Attraverso infatti il sistema di negoziazione da noi elaborato e concretamente attuato, da un lato sottraevamo gli Enti ai "ricatti" in termini tariffari del mercato assicurativo (*"ricatti" cui fino ad allora molti Enti dovevano sottostare ed in particolare le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale per evitare di rimanere scoperti di assicurazione e quindi interrompere un pubblico servizio, con le conseguenze che ben potrà immaginare in termini di incidenza dei costi assicurativi sui bilanci di dette aziende*) e dall'altro, anche in forza del principio mutualistico su cui deve poggiare a livello nazionale il rischio RCA, attenuavamo gli effetti di una sinistrosità estremamente negativa, anche a causa degli episodi delinquenziali (*sinistri falsi!!!*) purtroppo più volte riscontrati nella città di Taranto e che occorreva arginare con strumenti tecnico - gestionali idonei (rammentiamo, anche per memoria storica, che fu proprio grazie ad una ns. riservatissima relazione tecnica del 04/04/1995 - all. n. 13 - consegnata brevi manu all'allora Presidente AMAT Avv. Arturo Masi e da questi ritenuta di interesse della Procura della Repubblica che è scattato uno degli ultimi e più rilevanti procedimenti penali per truffa alle assicurazioni che si siano celebrati presso il Tribunale di Taranto - vedasi a proposito alcuni dei più significativi articoli di stampa apparsi all'epoca su diversi quotidiani locali - all. n. 14).

Il risultato eccezionale di questa impostazione è stato la progressiva e sempre crescente riduzione dei costi assicurativi ed il pieno successo di ogni trattativa espletata.

Naturalmente l'obbligo imposto alle compagnie di un rigido rispetto della Legge 990/69 e s.m.i. non è rimasto privo di conseguenze, tra le quali sotto il profilo contrattuale il fatto che molte di queste hanno modificato le loro pubbliche condizioni tariffarie (inserendo in particolare la norma che per quotazioni di veicoli superiori ad un certo numero - mediamente 10 - intestati alla stesso contraente la quotazione si intende "riservata alla Direzione") e sotto il profilo economico il fatto che le stesse compagnie, con atteggiamento che abbiamo anche definito più volte velatamente "ritorsivo", si sono addirittura rifiutate di corrisponderci le provvigioni o ce le hanno corrisposte in modo sensibilmente ridotto.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 8

In sostanza il bersaglio da colpire per il mercato assicurativo diventava la Iacobino, ~~rea di aver impedito~~ una eccessiva "libertà tariffaria" non consentita dalla legge (naturalmente se potevamo comprendere le motivazioni ed in qualche modo "giustificare" il fatto di essere divenuti bersaglio del mercato; alcuna giustificazione, visti anche i risultati conseguiti, riuscivamo e riusciamo tutt'oggi a trovare del fatto di essere divenuti oggetto di un "disegno" teso a non consentirci più di operare presso le pubbliche amministrazioni locali, come se il ns. modus operandi teso alla legalità ed al risparmio non fossero graditi; intelligenti pouca!!!).

L'ulteriore pratica conseguenza, peraltro ben sintetizzata nella ns. relazione del 07/03/2002 che alleghiamo (all. n. 15), di quanto sopra è stata che per tutta l'attività da noi espletata dal giugno del 2000 ad ottobre del 2001 la scrivente ha percepito provvigioni risicatissime (appena il 3% a fronte del 9% mediamente riconosciuto dal mercato sui suddetti rischi) e per tutta quella prestata da ottobre del 2001 a tutto 2002 alcuna provvigione (naturalmente stante quanto avvenuto successivamente al 31/12/2002 alcuna provvigione è stata dalla scrivente percepita anche per l'anno 2003).

La stessa A.M.A.T., preso atto di detta situazione, per mani dell'allora Presidente Enzo Manco, Vice Presidente Abbrescia, Direttore Generale Ing. Matichecchia etc..., resisi evidentemente conto che non potevamo lavorare gratis, anche in considerazione dell'enorme mole di attività di gestione sinistri espletata (compresi quelli attivi gestiti in modo assolutamente gratuito), promise a più riprese ed in diverse occasioni che ci avrebbe corrisposto le provvigioni non corrisposteci dalle compagnie (in alcune delle tante riunioni avute sul tema, presenti anche i Dirigenti Dott. Carallo e Dott. Rochira, si discusse espressamente della necessità di rivedere la convenzione di brokeraggio in corso, inserendo delle clausole di tutela della scrivente e del nostro lavoro da rendere operative nell'ipotesi in cui le compagnie assicuratrici avessero continuato nel loro atteggiamento "ritorsivo", rifiutandosi di corrisponderci le dovute provvigioni ovvero riducendole in modo drastico ed evidentemente privo di alcuna giustificazione); a conferma di ciò nella nota prot. n. 6344/2002 del 17/12/2002 - all. n. 16 - indirizzata dall'AMAT alla FONDIARIA ASSICURAZIONI si può testualmente leggere:



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 9

“...in ordine alle provvigioni...lo stesso ns. broker ci ha comunicato la sua piena disponibilità a rinunciare alle proprie competenze provvigionali da parte della FONDIARIA, facendosi quindi carico delle stesse la scrivente Azienda con le modalità che andrà con lo stesso broker a concordare...”.

Per quanto sopra sinteticamente motivato l'A.M.A.T. (e solidalmente i suoi vertici di allora), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 III° comma dell'allegata convenzione e per avere di fatto revocato senza giusta causa il ns. rapporto contrattuale (cioè per averci impedito di lavorare e di trasfondere il ns. lavoro in contratti assicurativi), è tenuta a risarcire tutti i danni arrecatici di cui con la presente facciamo formale richiesta di pagamento, i quali, salvo maggiore e più analitica quantificazione che ci riserviamo pure di formalizzare, devono comprendere:

innanzitutto quello patrimoniale pari al mancato introito provvigionale relativo al periodo 31/12/2002 – 31/12/2003 da calcolarsi sulla scorta dei premi praticati dalla Azzurra Assicurazioni ed al mancato introito provvigionale relativo agli anni pregressi (2000 – 2002) che la stessa A.M.A.T. si era già impegnata a corrisponderci, importi che secondo una stima provvisoria rilevabile dalla pregressa corrispondenza abbiamo stimato in circa € 170.000,00, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi.

Non meno rilevanti sono poi i danni di natura non patrimoniale da risarcire ed in particolare tra questi il danno di immagine prodotto alla scrivente società soprattutto nei confronti del mercato assicurativo e dell'opinione pubblica in generale.

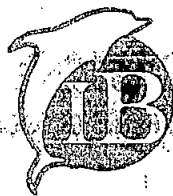


IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 10

Il danno suddetto deriva, infatti, dall'“attentato” alla credibilità professionale che in tanti anni ci siamo costruiti, laddove si sono immessi in circolazione dati sulla sinistralità falsi e difformi da quelli corretti che noi avevamo (negli anni) portato a conoscenza dello stesso mercato assicurativo, laddove siamo stati messi in concorrenza con altro broker (le compagnie si sono quindi trovate di fronte a due soggetti che agivano entrambi quali broker dell'A.M.A.T.) e laddove, infine, questo comportamento dell'AMAT, unitamente ad insinuazioni calunniose che ci risultano essere circolate nell'ambiente, ha ingenerato, non solo nel mercato ma anche presso altri Clienti e nella ns. città, il dubbio o il sospetto che ci fossimo macchiati di chissà quali inadempienze, con i riverberi negativi che ben Lei potrà immaginare e che possiamo ampiamente documentare (cioè un danno incalcolabile in termini di immagine professionale, in particolare se aggiunto a quello perpetrato a ns. danno dal Comune di Taranto ed oggi anche dall'AMIU, anch'esse parti attive di quel DISEGNO, prima sospettato ed oggi divenuto certezza “documentalmente provata”).

A fronte di questo quadro generale e tenuto conto anche del notevole danno che la stessa A.M.A.T. ha subito e sta continuando a subire all'esito di questa vicenda e soprattutto fiduciosi e certi che i nuovi amministratori dell'Azienda, che non abbiamo il piacere di conoscere personalmente, siano persone mosse dalla volontà di ripristinare uno stato di legalità a più riprese violato, stiamo anche attentamente valutando, come in precedenza anticipato, se rispetto alle diverse questioni su sollevate interessare anche la magistratura penale, affinché sia chiaro a tutti il danno subito dall'A.M.A.T., quello subito dalla scrivente, lo spreco di denaro pubblico perpetrato e le responsabilità personali di chi certamente non ha operato avendo come obiettivo primario l'interesse pubblico.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 11

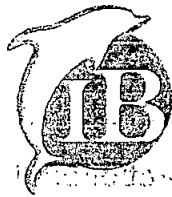
Segue foglio n. 11

Siamo, infatti, oggi fermamente convinti che solo attraverso "un'azione forte", che possa coinvolgere anche attivamente gli organi di informazione locali e non, possiamo riappropriarci della ns. credibilità ed immagine professionale nei confronti del mercato e sconfessare pubblicamente chi, non solo all'A.M.A.T., ci ha screditato (o comunque ha tentato di screditarci) in questi anni.

E ci sia peraltro consentito di dire che quanto denunziamo da tempo oggi trova conferma e prova in quanto sta accadendo presso il Comune di Taranto e che coinvolge naturalmente anche le aziende stesse di proprietà comunale e sotto la direzione politico - amministrativa del Comune, dando ragione di una gestione "scellerata" che tanto nocumento ha portato alla nostra (ed a molte altre) aziende locali.

In questa nuova prospettiva visto che i ns. svariati appelli alla ragionevolezza ed al buon senso fatti in passato non hanno sortito ns. malgrado alcun effetto, siamo convinti che certamente si potrà trovare congiuntamente una soluzione bonaria della vicenda, anche sulla scorta di quanto qui di seguito andiamo a proporVi.

In particolare, infatti, fermo quanto su esposto sui danni da risarcirci, quali consulenti e brokers dell'AMAT per oltre un ventennio e quali soggetti, che in tale veste, hanno la disponibilità di un archivio storico - statistico - informatico sulla sinistrosità che nessuna altra società può e potrebbe vantare, fondamentale tanto nell'ottica delle informazioni da dare al mercato assicurativa per una corretta quotazione dei rischi quanto come patrimonio di conoscenza del "rischio AMAT", offriamo la ns. disponibilità ad un rapporto di consulenza assolutamente gratuita a favore dell'A.M.A.T. e per una durata che lasciamo a Lei liberamente di determinare, che possa darci l'occasione e l'opportunità di relazionare sull'attuale status assicurativo della stessa AMAT e sulle soluzioni tecnico - assicurative migliori e più idonee a ns. giudizio da adottare, naturalmente dopo avere informatizzato i dati assicurativi relativi al periodo dal 31/12/2002 ad oggi, che ci impegniamo a reperire anche direttamente dalle compagnie che si sono succedute in tale arco temporale.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 12

Terminata questa fase l'A.M.A.T. potrà disporre oggi, tramite i nuovi Amministratori, degli strumenti conoscitivi e di giudizio reali e concreti per stabilire se abbiamo merito e titolo per continuare a prestargli i ns. servizi e se quanto accaduto in passato non sia altro che "una somma ingiustizia" perpetrata a suo e ns. danno.

Sempre in quest'ottica, fiduciosi che finalmente ci possa essere una "vera inversione di tendenza", Le esprimiamo la ns. disponibilità ad un incontro per discutere ed approfondire personalmente quanto su proposto, restando però inteso che, in caso di mancato riscontro entro breve termine, dovremo dar seguito, ns. malgrado, all'oramai improcrastinabile azione giudiziaria per la tutela dei ns. diritti ed interessi gravemente lesi, restando inteso che, comunque, la presente deve essere intesa come atto di formale messa in mora e come tale idoneo ad interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali.

Distinti Saluti.

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

INDICE ALLEGATI

- Allegato n. 1 Num. 5 articoli di stampa
- Allegato n. 2 Deliberazione num. 239 del 16/10/1997
- Allegato n. 3 Convenzione di brokeraggio assicurativo tra A.M.A.T. e Iacobino Insurance Brokers Srl
- Allegato n. 4 Nota A.M.A.T. del 02/01/2003 prot. n. 03/2003
- Allegato n. 5 Nota A.M.A.T. del 07/01/2003 prot. n. 014/2003
- Allegato n. 6 Nota Studio Legale Baudino – Guglielminetti per conto di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. del 20/12/2002
- Allegato n. 7 Offerta di gara BPB ASSICURAZIONI del 24/12/2002
- Allegato n. 8 Nota Iacobino Insurance Brokers Srl del 31/12/2002
- Allegato n. 9 Nota del Centro Assicurativo Internazionale del 13/12/2002 indirizzata a La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.
- Allegato n. 10 Offerta di gara della Direzione Generale AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. del 17/10/2002
- Allegato n. 11 Nota A.M.A.T. del 28/12/1999 prot. n. 3904/99
- Allegato n. 12 Nota Prefetto di Taranto del 28/12/1999 prot. n. 5972/14.6/Gab
- Allegato n. 13 Relazione tecnica Iacobino Insurance Brokers Srl del 04/04/1995
- Allegato n. 14 Numero 4 articoli di stampa
- Allegato n. 15 Relazione tecnica Iacobino Insurance Brokers Srl del 07/03/2002
- Allegato n. 16 Nota A.M.A.T. del 17/12/2002 prot. n. 6344/2002

AMAT S.p.A.
Prot. in data 18/09/12
12 DIC. 2006
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Assistenti Generali
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Assistenti Commerciali
Assistenti Bilancio
Assistenti Marketing
Assistenti Informatici
Assistenti Personale/Relazioni
Assistenti Tecnici
Assistenti Studi/Progetti
Assistenti Ingegneria/Progettazione
Assistenti Segreteria/Amministrativa
STQ

IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Prot. n. 298/06 - Pag. n. 13 + allegati

Taranto, 04/12/2006
Raccomandata a/r
(anticipata via fax)

Spett.le

ge. succ. A.M.A.T. S.p.A.

In persona del Presidente e legale Rappresentante
pro tempore

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

Oggetto: **RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI**

Preg.mo Presidente,

con la presente, facendo seguito alle numerose precedenti missive a tutt'oggi, ns. malgrado, rimaste inevase, richiediamo formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti dalla scrivente a seguito di grave inadempimento contrattuale da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. nonché il pagamento del corrispettivo dovutoci per avere quest'ultima di fatto revocato immotivatamente ed anticipatamente il ns. incarico prima della sua naturale scadenza, ribadendo che i comportamenti di cui siamo stati, ns. malgrado, vittima sono inquadrabili nel generale contesto, oggi provato, di attuazione di un disegno politico teso a "far fuori la Iacobino.." (riportiamo testualmente espressioni apparse su articoli di stampa che alleghiamo - all. n. 1) dalle Amministrazioni Pubbliche locali facenti capo al Comune di Taranto (AMAT, AMIU e lo stesso Comune di Taranto).

In particolare contestiamo espressamente all'A.M.A.T. quanto segue:

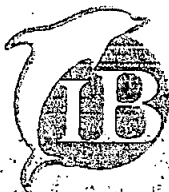
- 1) L'A.M.A.T., a seguito della Deliberazione n. 239 del 16/10/1997 (all. n. 2), ha stipulato con la Iacobino Insurance Brokers una convenzione di consulenza e brokeraggio assicurativi (all. n. 3) avente effetto dal 01/01/1998 e scadente il 31/12/2000, tacitamente rinnovatasi sino al 31/12/2003; precisiamo in ogni caso che trattasi di incarico di cui comunque la stessa Iacobino era già titolare sin dal novembre del 1977 in forza della Deliberazione num. 226/1977 e che in tale arco temporale (circa 25 anni) i successi conseguiti sono stati tali e tanti che solo il sopraggiungere della "Giunta Di Bello - Tucci" ne ha provocato l'interruzione (precisiamo che parliamo di Giunta di Bello - Tucci in senso lato, in quanto non possiamo individuare con assoluta certezza CHI possa essere il mandante e CHI l'esecutore del vero massacro nei confronti di un'azienda AUTENTICAMENTE tarantina).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 1

- 2) Dalla suddetta convenzione di brokeraggio l'A.M.A.T. è immotivatamente receduta in via anticipata così di fatto revocando il ns. incarico con più documentata certezza a far tempo dal 31/12/2002 (ma in realtà ancor prima come più avanti esporremo) rispetto alla scadenza fissata per il 31/12/2003, allorché proprio nel dicembre del 2002 ha posto in essere tutta una serie di atti e di comportamenti inconciliabili con la possibilità di reale ed effettiva prosecuzione di detto rapporto contrattuale e che sono sostanzialmente e complessivamente riassumibili, come sovente accade nel mondo politico quando si ha l'intenzione di liberarsi di un'azienda evidentemente "scomoda", nel distorcere la realtà di modo da ingenerare nell'opinione pubblica un discredito professionale verso quella determinata azienda (ciò con abile scenografia è stato attuato anche al Comune prima ed all'AMIU poi); in particolare:
- nel dicembre del 2002 l'AMAT conferisce incarico di brokeraggio assicurativo ad altro broker a noi sconosciuto (tal Centro Assicurativo Internazionale) senza darcene alcuna informativa e soprattutto lo fa nel mentre la scrivente, previ precisi accordi con la stessa A.M.A.T. secondo un *modus operandi* oramai consolidato da decenni nella massima trasparenza e liceità, era alacremente impegnata nella trattativa per la rinegoziazione delle polizze RCV scadenti il 31/01/2003 relative all'intero suo parco automezzi, negoziazione che vedeva coinvolte, con regolari lettere di invito sottoscritte ed inviate direttamente dalla stessa AMAT, tutte le compagnie di assicurazioni (ben 83) autorizzate all'esercizio del c.d. ramo auto in Italia;
 - con effetto dal 31/12/2002 (quindi ben un mese prima della scadenza delle polizze allora in corso che, come sopra anticipato, scadevano il successivo 31/01/2003 ed erano state stipulate con LA NATIONALE) ancora una volta senza degnarsi di darcene alcuna informativa e, quindi, con un comportamento che viola, al di là delle norme contrattuali, anche le più elementari regole diciamo di "buona educazione e correttezza nell'espletamento dei rapporti contrattuali", l'A.M.A.T. assicura per la RCV tutto il proprio parco automezzi con un'agenzia locale (del nord Italia) della Azzurra Assicurazioni S.p.A.; informativa ufficiale di ciò ci viene data "a cose fatte" con successive note del 02/01/2003 prot. n. 03/2003 e del 07/01/2003 prot. n. 014/2003 (all. n. 4 - 5);



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 2

sempre a far data dal 31/12/2002 l'A.M.A.T., così confermando la sua volontà di risolvere di fatto ed anticipatamente il rapporto di consulenza e brokeraggio in corso e quindi di revocare di fatto il ns. incarico, non ci ha trasmesso le copie delle polizze assicurative stipulate, ha interrotto l'invio delle denunce di sinistro nonché di ogni altra comunicazione relativa al rapporto assicurativo instaurato con la Azzurra Assicurazioni; in sostanza l'A.M.A.T., così sperando di "stroncarci" (e ci stava quasi riuscendo insieme al Comune ed all'AMIU, ma poi fortunatamente abbiamo aperto gli occhi), ci ha messo nelle condizioni di non poter espletare il ns. incarico, tanto per la fase di intermediazione quanto e soprattutto per quella altrettanto fondamentale ed importante di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, così come espressamente previsto agli artt. 1 e 2 dell'allegata convenzione (vedasi allegato n. 3);

con l'avvenuta stipulazione delle polizze RCV con la Azzurra Assicurazioni **ben trenta giorni prima** della scadenza di quelle all'epoca in corso con LA NATIONALE, l'A.M.A.T. ha, altresì, di fatto impedito a se stessa ed al suo broker ufficiale e "legittimato" da un regolare atto deliberativo e dal conseguente atto di convenzione, di poter completare nei termini previsti e consentiti la negoziazione che si stava conducendo, come sopra anticipato, **con ben 83 compagnie di assicurazioni (tra cui, cosa che non può che sorprenderVi, la stessa Direzione Generale della Azzurra Assicurazioni, che pure aveva formulato offerta come più avanti diremo).**

Con questo, a dir poco incomprensibile comportamento che andava ad intaccare un meccanismo di operatività ispirato ai principi della trasparenza e della legalità che nel tempo si era consolidato, l'AMAT si è, pertanto, preclusa la concreta possibilità che la scrivente entro il termine del 31/01/2003 potesse ottenere (sempre con il pieno rispetto della legalità) condizioni anche migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa Azzurra, stante in particolare le posizioni in tale frangente temporale espresse dalla FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A. (vedasi nota del 20/12/02 - all. n. 6), già assicuratrice della stessa A.M.A.T. nel periodo dal 31/12/1995 al 31/12/1997 (da noi regolarmente gestito ed informatizzato), e dalla BPB Assicurazioni (oggi BPU Assicurazioni S.p.A.), che intanto aveva formulato un'offerta più che vantaggiosa suscettibile di ulteriore negoziazione (vedasi offerta del 24/12/02 da noi trasmessa alla stessa A.M.A.T. in data 31/12/2002 - all. n. 7-8).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 3

Precisiamo e ribadiamo che l'offerta formulata dalla BPB, oltre che vantaggiosa, aveva per così dire il "merito" di essere il frutto di una regolare e legittima trattativa con ben 83 compagnie di assicurazioni, circostanza questa che non trovava e non trova tutt'oggi precedenti, improntata alla massima trasparenza e liceità soprattutto in ordine alla ASSOLUTA correttezza delle notizie fornite al mercato (e quindi alla stessa BPB).

Sempre a proposito di BPU (ex BPB) possiamo per inciso affermare che se oggi (anno 2006), almeno secondo notizie ufficiose in ns. possesso, essa ha assunto il rischio AMAT ciò è dovuto all'"eredità Iacobino" e cioè all'adozione di un'impostazione tecnica che già nel 2002 avrebbe dovuto portare ad aggiudicare a questa compagnia i rischi facenti capo all'Azienda e che ha consentito presso l'AMIU nel periodo 2003 - 2006 di vederla aggiudicataria di tutte le regolari trattative ivi espletate e da noi gestite, fino a quando la stessa AMIU non è entrata anch'essa a pieno titolo nel complessivo DISEGNO teso alla ns. "eliminazione".

- 3) Con gli atti ed i comportamenti descritti al precedente punto 2), l'AMAT, oltre a recedere di fatto anticipatamente dal rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi in corso, ha altresì espressamente violato gli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 3 di detta convenzione (vedasi allegato n. 3), nonché le più elementari regole di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che pure essa non poteva esimersi dal rispettare puntualmente.

Dette violazioni si sono poi in realtà concretizzate, non solo nella mancata tempestiva informazione del conferimento di incarico ad altro broker e dell'avvenuta stipula dei contratti con la Azzurra Assicurazioni, ma altresì, nella circostanza in forza della quale, come potremo ampiamente documentare, essa è pervenuta, tramite il Centro Assicurativo Internazionale, alla stipulazione delle suddette polizze solo attraverso l'utilizzo di dati sulla sinistralità palesemente "falsi" ed artatamente "falsati".



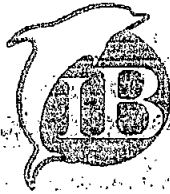
IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 4

Ciò è documentalmente ed inconfutabilmente provato da quanto segue:

- dalla nota del 20/12/2002 (vedasi allegato n. 6) inviata dallo Studio Legale Baudino – Guglielminetti in nome e per conto della FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., nella quale si fa riferimento a dati sul rapporto sinistri a premi comunicati dal Centro Assicurativo Internazionale, che alleghiamo (**all. n. 9**), di cui in qualunque momento ed in qualunque sede potremo dimostrare e provare la falsità e la totale non corrispondenza al reale rapporto sinistri/premi effettivamente registrato;
- dalla circostanza che la stessa Direzione Generale della Azzurra Assicurazioni, sulla scorta dei dati sulla sinistralità corretti da noi forniti (e di cui la stessa era a conoscenza anche per le trattative espletate nelle annualità antecedenti al 31/12/2002), aveva offerto una quotazione di € 17.486,30 pro autobus (vedasi quotazione del 17/10/2002 – **all. n. 10**), a fronte di € 5.301,32 pro autobus (addirittura comprensivo anche dei rischi ARD Incendio, Furto etc..) praticati dall'agenzia assicurativa con cui sono stati poi stipulati i contratti, così come comunicatoci dall'A.M.A.T. con l'allegata nota del 07/01/2003 prot. n. 014/2003 (vedasi allegato num 5), dal momento in cui, come sopra precisato, mai abbiamo avuto il piacere e la possibilità di disporre di copia di queste polizze, che ci riserviamo di richiedere ufficialmente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i.;

è evidente che trattasi di una differenza macroscopica ed inconcepibile tra la quotazione offerta dalla Direzione Generale della stessa Compagnia Azzurra e quella di un'agenzia della medesima che non può trovare giustificazione se non nel fatto che quest'ultima ha agito su dati statistici difformi da quelli veritieri in possesso della prima!!!!.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 5

A conferma di ciò rammentiamo che successivamente al 31/12/2002 ricevemmo numerose telefonate da parte dei massimi Dirigenti della compagnia Azzurra, i quali ci manifestarono la loro forte preoccupazione per quanto accaduto, dicendosi peraltro convinti che si fosse trattato di un vero e proprio imbroglio perpetrato a danno della stessa compagnia, convinzione questa avvalorata sia dalla loro quotazione ufficiale del 17/10/2002 (evidentemente indice comunque della volontà di non assumere il rischio AMAT) che dalla generale politica assuntiva da essa perseguita che non gli consentiva di assumere, viste anche le modeste dimensioni territoriali ed organizzative, un rischio così complesso e gravoso, soprattutto sotto il profilo gestionale (tant'è che appena due anni dopo l'Azzurra scompare e viene fusa per incorporazione in FONDLARIA SAI); su questo specifico aspetto e su tutta la incresciosa vicenda AMAT stiamo valutando di interessare anche la magistratura penale ed auspichiamo che una fattiva collaborazione nell'assunzione di tale decisione ci venga proprio dai nuovi vertici AMAT.

- 4) L'A.M.A.T., infine, mai ha inteso ottemperare all'impegno assunto con la scrivente di corrisponderci le provvigioni non riconosciuteci dalla compagnie assicuratrici (TORO TARGA, ASSIEDILE, NUOVA TIRRENA, LA NATIONALE e la stessa AZZURRA), con le quali proprio dall'anno 2000 sono stati, ns. tramite, stipulati i contratti di assicurazione relativi al pacchetto auto; sul punto va, infatti, precisato e rammentato che tra la fine del 1999 e l'anno 2000 il rischio RCV dell'A.M.A.T., a fronte dell'esistenza di sinistrosità elevatissima (caratterizzata anche da un elevato numero di sinistri mortali) era divenuto sostanzialmente inassumibile (definito in gergo assicurativo dal mercato "un bagno di sangue") e, quindi, si era ridotta sostanzialmente a zero la partecipazione delle compagnie di assicurazione alle procedure di gara (gara europea, licitazione, trattativa) da questa indette, tanto da costringerci, quando oramai era pressoché certo che nessuna compagnia voleva assicurare l'AMAT con conseguente certa interruzione del servizio di trasporto pubblico, ad interessare di concerto con la stessa AMAT l'allora Prefetto (vedasi nota AMAT del 28/12/99 prot. n. 3904/99 - all. n. 11), il quale, evidentemente resosi conto della gravità della situazione, invitò personalmente con nota del 28/12/1999 prot. n. 5972/14.6/Gab (all. n. 12) la Navale Assicurazioni ad assumere il rischio in termini;



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n° 6

all'esito di questi interventi solo in *extremis*, in quello che ricordiamo come un memorabile fine anno, riuscimmo a convincere un *pool* di primarie compagnie (tra cui oltre la Navale anche l'Assitalia, le Generali etc...) ad assumere per un periodo temporaneo di mesi sei (31/12/2000 - 30/06/2000) detto rischio.

Per far fronte a queste evenienze e per scongiurare il rischio di un esponenziale aumento dei costi assicurativi, che peraltro coinvolgeva nel settore quasi l'intero territorio nazionale, decidemmo, anche dopo una serie di fitti contatti intrapresi con l'ISVAP, di adottare quale modalità per la collocazione del rischio RCA dell'AMAT quella di estendere la partecipazione alle espletande trattative a tutte le compagnie autorizzate in Italia all'esercizio del ramo auto ed imporre loro di quotare i rischi ai sensi dell'allora vigente Legge 990/69 (ora Codice delle Assicurazioni), sulla scorta delle tariffe rese pubbliche nei modi di legge.

Si è trattata, come anticipato in precedenza, di una vera e propria rivoluzione da noi posta in essere e ci consenta anche di un vero e proprio atto di coraggio, in quanto eravamo consapevoli che con questo modo di operare avremmo potuto incrinare i ns. rapporti consolidati con il mercato assicurativo; certamente però non potevamo pensare che proprio il CLIENTE, a favore e per la tutela del quale stavamo mettendo in discussione i ns. buoni rapporti con le compagnie di assicurazione, un giorno ci si sarebbe rivoltato contro sconfessando questo ns. modo di operare improntato a principi di trasparenza e massima legalità.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 7

Attraverso infatti il sistema di negoziazione da noi elaborato e concretamente attuato, da un lato sottraevamo gli Enti ai "ricatti" in termini tariffari del mercato assicurativo (*"ricatti" cui fino ad allora molti Enti dovevano sottostare ed in particolare le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale per evitare di rimanere scoperti di assicurazione e quindi interrompere un pubblico servizio, con le conseguenze che ben potrà immaginare in termini di incidenza dei costi assicurativi sui bilanci di dette aziende*) e dall'altro, anche in forza del principio mutualistico su cui deve poggiare a livello nazionale il rischio RCA, attenuavamo gli effetti di una sinistrosità estremamente negativa, anche a causa degli episodi delinquenziali (*sinistri falsi!!!*) purtroppo più volte riscontrati nella città di Taranto e che occorreva arginare con strumenti tecnico - gestionali idonei (rammentiamo, anche per memoria storica, che fu proprio grazie ad una ns. riservatissima relazione tecnica del 04/04/1995 - all. n. 13 - consegnata brevi manu all'allora Presidente AMAT Avv. Arturo Masi e da questi ritenuta di interesse della Procura della Repubblica che è scattato uno degli ultimi e più rilevanti procedimenti penali per truffa alle assicurazioni che si siano celebrati presso il Tribunale di Taranto - vedasi a proposito alcuni dei più significativi articoli di stampa apparsi all'epoca su diversi quotidiani locali - all. n. 14).

Il risultato eccezionale di questa impostazione è stato la progressiva e sempre crescente riduzione dei costi assicurativi ed il pieno successo di ogni trattativa espletata.

Naturalmente l'obbligo imposto alle compagnie di un rigido rispetto della Legge 990/69 e s.m.i. non è rimasto privo di conseguenze; tra le quali sotto il profilo contrattuale il fatto che molte di queste hanno modificato le loro pubbliche condizioni tariffarie (inserendo in particolare la norma che per quotazioni di veicoli superiori ad un certo numero - mediamente 10 - intestati alla stesso contraente la quotazione si intende "riservata alla Direzione") e sotto il profilo economico il fatto che le stesse compagnie, con atteggiamento che abbiamo anche definito più volte velatamente "ruorsivo", si sono addirittura rifiutate di corrisponderci le provvigioni o ce le hanno corrisposte in modo sensibilmente ridotto.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 8

In sostanza il bersaglio da colpire per il mercato assicurativo diventava la Iacobino, *rea di aver impedito una eccessiva "libertà tariffaria" non consentita dalla legge (naturalmente se potevamo comprendere le motivazioni ed in qualche modo "giustificare" il fatto di essere divenuti bersaglio del mercato, alcuna giustificazione, visti anche i risultati conseguiti, riuscivamo e riusciamo tutt'oggi a trovare del fatto di essere divenuti oggetto di un "disegno" teso a non consentirci più di operare presso le pubbliche amministrazioni locali, come se il ns. modus operandi teso alla legalità ed al risparmio non fossero graditi; intelligenti pauca!!!)*.

L'ulteriore pratica conseguenza, peraltro ben sintetizzata nella ns. relazione del 07/03/2002 che alleghiamo (all. n. 15), di quanto sopra è stata che per tutta l'attività da noi espletata dal giugno del 2000 ad ottobre del 2001 la scrivente ha percepito provvigioni risicatissime (appena il 3% a fronte del 9% mediamente riconosciuto dal mercato sui suddetti rischi) e per tutta quella prestata da ottobre del 2001 a tutto 2002 alcuna provvigione (naturalmente stante quanto avvenuto successivamente al 31/12/2002 alcuna provvigione è stata dalla scrivente percepita anche per l'anno 2003).

La stessa A.M.A.T., preso atto di detta situazione, per mani dell'allora Presidente Enzo Manco, Vice Presidente Abbrescia, Direttore Generale Ing. Matichecchia etc..., resisi evidentemente conto che non potevamo lavorare gratis, anche in considerazione dell'enorme mole di attività di gestione sinistri espletata (compresi quelli attivi gestiti in modo assolutamente gratuito), promise a più riprese ed in diverse occasioni che ci avrebbe corrisposto le provvigioni non corrisposteci dalle compagnie (in alcune delle tante riunioni avute sul tema, presenti anche i Dirigenti Dott. Carallo e Dott. Rochira, si discusse espressamente della necessità di rivedere la convenzione di brokeraggio in corso, inserendo delle clausole di tutela della scrivente e del nostro lavoro da rendere operative nell'ipotesi in cui le compagnie assicuratrici avessero continuato nel loro atteggiamento "ritorsivo", rifiutandosi di corrisponderci le dovute provvigioni ovvero riducendole in modo drastico ed evidentemente privo di alcuna giustificazione); a conferma di ciò nella nota prot. n. 6344/2002 del 17/12/2002 - all. n. 16 - indirizzata dall'AMAT alla FONDIARIA ASSICURAZIONI si può testualmente leggere:



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 9

"...in ordine alle provvigioni...lo stesso ns. broker ci ha comunicato la sua piena disponibilità a rinunciare alle proprie competenze provvigionali da parte della FONDIARIA, facendosi quindi carico delle stesse la scrivente Azienda con le modalità che andrà con lo stesso broker a concordare..."

Per quanto sopra sinteticamente motivato l'A.M.A.T. (e solidalmente i suoi vertici di allora), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 III° comma dell'allegata convenzione e per avere di fatto revocato senza giusta causa il ns. rapporto contrattuale (cioè per averci impedito di lavorare e di trasfondere il ns. lavoro in contratti assicurativi), è tenuta a risarcire tutti i danni arrecatici di cui con la presente facciamo formale richiesta di pagamento, i quali, salvo maggiore e più analitica quantificazione che ci riserviamo pure di formalizzare, devono comprendere:

innanzitutto quello patrimoniale pari al mancato introito provvigionale relativo al periodo 31/12/2002 – 31/12/2003 da calcolarsi sulla scorta dei premi praticati dalla Azzurra Assicurazioni ed al mancato introito provvigionale relativo agli anni pregressi (2000 – 2002) che la stessa A.M.A.T. si era già impegnata a corrisponderci, importi che secondo una stima provvisoria rilevabile dalla pregressa corrispondenza abbiamo stimato in circa € 170.000,00, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi.

Non meno rilevanti sono poi i danni di natura non patrimoniale da risarcire ed in particolare tra questi il danno di immagine prodotto alla scrivente società soprattutto nei confronti del mercato assicurativo e dell'opinione pubblica in generale.

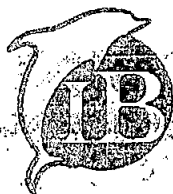


IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n° 10

Il danno suddetto deriva, infatti, dall'“attentato” alla credibilità professionale che in tanti anni ci siamo costruiti, laddove si sono immessi in circolazione dati sulla sinistralità falsi e difforni da quelli corretti che noi avevamo (negli anni) portato a conoscenza dello stesso mercato assicurativo, laddove siamo stati messi in concorrenza con altro broker (le compagnie si sono quindi trovate di fronte a due soggetti che agivano entrambi quali broker dell'A.M.A.T.) e laddove, infine, questo comportamento dell'AMAT, unitamente ad insinuazioni calunniose che ci risultano essere circolate nell'ambiente, ha ingenerato, non solo nel mercato ma anche presso altri Clienti e nella ns. città, il dubbio o il sospetto che ci fossimo macchiati di chissà quali inadempienze, con i riverberi negativi che ben Lei potrà immaginare e che possiamo ampiamente documentare (cioè un danno incalcolabile in termini di immagine professionale, in particolare se aggiunto a quello perpetrato a ns. danno dal Comune di Taranto ed oggi anche dall'AMIU, anch'esse parti attive di quel DISEGNO, prima sospettato ed oggi divenuto certezza “documentalmente provata”).

A fronte di questo quadro generale e tenuto conto anche del notevole danno che la stessa A.M.A.T. ha subito e sta continuando a subire all'esito di questa vicenda e soprattutto fiduciosi e certi che i nuovi amministratori dell'Azienda, che non abbiamo il piacere di conoscere personalmente, siano persone mosse dalla volontà di ripristinare uno stato di legalità a più riprese violato, stiamo anche attentamente valutando, come in precedenza anticipato, se rispetto alle diverse questioni su sollevate interessare anche la magistratura penale, affinché sia chiaro a tutti il danno subito dall'A.M.A.T.; quello subito dalla scrivente, lo spreco di denaro pubblico perpetrato e le responsabilità personali di chi certamente non ha operato avendo come obiettivo primario l'interesse pubblico.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

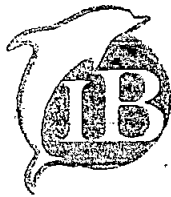
Segue foglio n° 11

Siamo, infatti, oggi fermamente convinti che solo attraverso "un'azione forte", che possa coinvolgere anche attivamente gli organi di informazione locali e non, possiamo riappropriarci della ns. credibilità ed immagine professionale nei confronti del mercato e sconfessare pubblicamente chi, non solo all'A.M.A.T., ci ha screditato (o comunque ha tentato di screditarci) in questi anni.

E ci sia peraltro consentito di dire che quanto denunziamo da tempo oggi trova conferma e prova in quanto sta accadendo presso il Comune di Taranto e che coinvolge naturalmente anche le aziende stesse di proprietà comunale e sotto la direzione politico - amministrativa del Comune, dando ragione di una gestione "scellerata" che tanto nocumento ha portato alla nostra (ed a molte altre) aziende locali.

In questa nuova prospettiva visto che i ns. svariati appelli alla ragionevolezza ed al buon senso fatti in passato non hanno sortito ns. malgrado alcun effetto, siamo convinti che certamente si potrà trovare congiuntamente una soluzione bonaria della vicenda, anche sulla scorta di quanto qui di seguito andiamo a proporVi.

In particolare, infatti, fermo quanto su esposto sui danni da risarcirci, quali consulenti e brokers dell'AMAT per oltre un ventennio e quali soggetti, che in tale veste, hanno la disponibilità di un archivio storico - statistico - informatico sulla sinistrosità che nessuna altra società può e potrebbe vantare, fondamentale tanto nell'ottica delle informazioni da dare al mercato assicurativa per una corretta quotazione dei rischi quanto come patrimonio di conoscenza del "rischio AMAT", offriamo la ns. disponibilità ad un rapporto di consulenza assolutamente gratuita a favore dell'A.M.A.T. e per una durata che lasciamo a Lei liberamente di determinare, che possa darci l'occasione e l'opportunità di relazionare sull'attuale status assicurativo della stessa AMAT e sulle soluzioni tecnico - assicurative migliori e più idonee a ns. giudizio da adottare, naturalmente dopo avere informatizzato i dati assicurativi relativi al periodo dal 31/12/2002 ad oggi, che ci impegniamo a reperire anche direttamente dalle compagnie che si sono succedute in tale arco temporale.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 12

Terminata questa fase l'A.M.A.T. potrà disporre oggi, tramite i nuovi Amministratori, degli strumenti conoscitivi e di giudizio reali e concreti per stabilire se abbiamo merito e titolo per continuare a prestargli i ns. servizi e se quanto accaduto in passato non sia altro che "una somma ingiustizia" perpetrata a suo e ns. danno.

Sempre in quest'ottica, fiduciosi che finalmente ci possa essere una "vera inversione di tendenza", Le esprimiamo la ns. disponibilità ad un incontro per discutere ed approfondire personalmente quanto su proposto, restando però inteso che, in caso di mancato riscontro entro breve termine, dovremo dar seguito, ns. malgrado, all'oramai improcrastinabile azione giudiziaria per la tutela dei ns. diritti ed interessi gravemente lesi, restando inteso che, comunque, la presente deve essere intesa come atto di formale messa in mora e come tale idoneo ad interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali.

Distinti Saluti.

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

INDICE ALLEGATI

Allegato n. 1	Num. 5 articoli di stampa	Allegato n. 1
Allegato n. 2	Deliberazione num. 239 del 16/10/1997	Allegato n. 2
Allegato n. 3	Convenzione di brokeraggio assicurativo tra A.M.A.T. e Iacobino Insurance Brokers Srl	
Allegato n. 4	Nota A.M.A.T. del 02/01/2003 prot. n. 03/2003	
Allegato n. 5	Nota A.M.A.T. del 07/01/2003 prot. n. 014/2003	
Allegato n. 6	Nota Studio Legale Baudino – Guglielminetti per conto di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. del 20/12/2002	
Allegato n. 7	Offerta di gara BPB ASSICURAZIONI del 24/12/2002	
Allegato n. 8	Nota Iacobino Insurance Brokers Srl del 31/12/2002	
Allegato n. 9	Nota del Centro Assicurativo Internazionale del 13/12/2002 indirizzata a La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.	
Allegato n. 10	Offerta di gara della Direzione Generale AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. del 17/10/2002	
Allegato n. 11	Nota A.M.A.T. del 28/12/1999 prot. n. 3904/99	
Allegato n. 12	Nota Prefetto di Taranto del 28/12/1999 prot. n. 5972/14.6/Gab	
Allegato n. 13	Relazione tecnica Iacobino Insurance Brokers Srl del 04/04/1995	
Allegato n. 14	Numero 4 articoli di stampa	
Allegato n. 15	Relazione tecnica Iacobino Insurance Brokers Srl del 07/03/2002	
Allegato n. 16	Nota A.M.A.T. del 17/12/2002 prot. n. 6344/2002	



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 2011/DG

Taranto, 11.5.2.2007

Handwritten signature and initials

Preg.mo
Ing. Giuseppe Casatello
Presidente

Preg.mo.
Dott. Vito Santoro
Vice-Presidente

Preg.mo
Avv. Giulio Picaro
Consigliere

OGGETTO: informativa riferita alla relazione prot. 18691 del 12.12.2006, inoltrata dalla Iacobino Insurance Brokers.

Con la presente sarà descritto il quadro conoscitivo riferito agli aspetti messi in luce, con la nota in oggetto, dalla Iacobino Insurance Brokers di Taranto, al fine di porre il CdA nelle condizioni di assumere le decisioni che riterrà più opportune in riferimento alla richiesta formulata dalla società.

Occorre inizialmente precisare che il rapporto convenzionale che all'epoca dei fatti segnalati intercorreva tra AMAT e Iacobino Insurance Brokers prevedeva:

- una durata triennale, con prima scadenza al 31.12.2000, con previsione di rinnovo tacito per un ugual periodo in mancanza di disdetta entro 6 mesi dalla scadenza. Per effetto di questa condizione, il rapporto convenzionale alla scadenza del 31.12.2000 si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, con scadenza il 31.12.2003;
- le provvigioni relative alle attività che sarebbero state svolte dalla società di brokeraggio a carico degli assicuratori, secondo gli usi della mediazione assicurativa.

Ciò premesso, le informazioni che saranno riportate nel seguito hanno lo scopo:

-) di rappresentare i fatti che hanno realmente contrassegnato il periodo luglio 2002 - maggio 2003 (oggetto di ampia analisi nella relazione in esame) sulla base degli atti e delle iniziative che l'azienda ha adottato in quella fase;

-) di dimostrare la (eventuale) sussistenza di valide ragioni che rendano possibile il riconoscimento di provvigioni alla Iacobino Insurance Brokers nella misura richiesta di € 170.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione), importo quantificato dalla società di brokeraggio per le prestazioni offerte nel periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). In merito a ciò la società richiedente pone in rilievo che le provvigioni che le sarebbero spettate sono state solo parzialmente corrisposte dalle Compagnie di Assicurazione presso cui sono stati via via collocati in quel periodo i rischi aziendali, ponendo a carico dell'azienda la parte di compensi non riconosciuta.

Con la relazione in oggetto la Iacobino Insurance Brokers si riserva di formulare, inoltre, una richiesta di danno di natura non patrimoniale (danno d'immagine nei confronti del mercato assicurativo) dovuto, sostanzialmente, alla ipotizzata presenza di un secondo soggetto incaricato dall'AMAT nel corso del 2002, che avrebbe operato anch'esso come **"broker"**. Per ciò che attiene a questo tipo di danno, la società di brokeraggio non indica una sua quantificazione.

Va sottolineato, infine, che la complessità delle vicende esposte dalla Iacobino Insurance Brokers è dovuta all'elevato numero di elementi e circostanze richiamati, quali:

- a. l'estrema difficoltà che annualmente l'azienda ha incontrato (e tuttora continua ad incontrare) nella collocazione del rischio RC veicoli a motore;
- b. un'attività di consulenza (e non di altro "broker", come riportato nella predetta relazione) richiesta dall'AMAT nel 2002, finalizzata a collocare i rischi RC 2003, attività fatta svolgere in parallelo (e non in alternativa) a quella della Iacobino Insurance Brokers;
- c. la disdetta dell'incarico alla Iacobino Insurance Brokers avvenuta in data 21.5.2003;
- d. le provvigioni non interamente corrisposte dalle Compagnie di assicurazione alla società di brokeraggio per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003);

la richiesta all'azienda di erogare quella parte delle provvigioni non riconosciute dalle Compagnie, che la Iacobino stima autonomamente;

la relazione tra questa richiesta, il rapporto di convenzione allora in essere e gli atti aziendali;

g. l'ampio arco temporale in cui gli eventi richiamati si sono verificati.

Per maggiore chiarezza espositiva saranno considerati separatamente i seguenti due periodi assicurativi:

- (30.6.2000 – 31.10.2002), sostanzialmente non richiamato nella relazione in oggetto, se non per la parte che attiene alle provvigioni relative, solo in parte corrisposte dalle compagnie;
- (31.10.2002 – 31.12.2003), i cui eventi costituiscono, invece, il cuore della relazione presentata in data 12.12.2006.

A) Periodo assicurativo (30.6.2000 – 31.10.2002).

Rappresenta un periodo i cui atti di seguito richiamati evidenziano come già allora la collocazione del rischio RC veicoli a motore presentasse un'estrema difficoltà. Si riportano, sinteticamente, le modalità ed i costi con cui il rischio RC veicoli a motore è stato collocato nel periodo citato:

- a) periodo (30 giugno 2000 – 31 ottobre 2000):** dal 30 giugno 2000 la copertura del rischio RC autobus fu affidato, per la durata di un anno, alla Compagnia ASSIEDILE al termine di una procedura concorsuale (premio annuo di L. 1.584.950.069, giusta deliberazione n. 98 del 21.6.2000 - **AII. 1**). A causa del rifiuto della compagnia ad assumere il rischio predetto, dopo un'ampia corrispondenza tra le parti la copertura fu assunta inizialmente per 1 mese, poi prorogata per un ulteriore trimestre, con scadenza, pertanto, al 31 ottobre 2000 (deliberazione n. 157 del 3.10.2000 - **AII. 2**). L'importo complessivamente pagato per i 4 mesi di copertura assicurativa RC ammontò a L. 483.817.100 (**€ 249.870,68**).
- b) periodo (31 ottobre 2000 – 31 ottobre 2001):** al termine di una procedura concorsuale, con deliberazione n. 173 del 25.10.2000, (**AII. 3**), fu aggiudicata in favore della compagnia TORO TARGA la copertura del rischio RC autobus a decorrere dal 31.10.2000, con scadenza il 31.10.2001. Il premio annuo di aggiudicazione fu pari a L. 1.802.403.000 (**€**

931.863,46), cui fu aggiunto un ulteriore 3% quale maggiorazione dovuta per il frazionamento semestrale;

c) periodo (31 ottobre 2001 - 31 ottobre 2002), al termine di più procedure concorsuali, con deliberazione n. 92 del 7.11.2001, (**All. 4**), fu ratificato l'affidamento alla compagnia NUOVA TIRRENA del rischio RC autobus a decorrere dal 31 ottobre 2001, con scadenza il 31 ottobre 2002. Il premio annuo di aggiudicazione fu pari a L. 1.522.420.574 (**€ 786.264,61**).

B) Periodo assicurativo 31.10.2002 - 31.12.2003 (collocazione del rischio RC autobus riferito all'anno 2003).

I fatti e gli atti inerenti alle questioni sollevate dalla Iacobino Insurance Brokers, riferiti a tale periodo, sono i seguenti:

a) **il 16 luglio 2002**, con deliberazione n. 66, (**All. 5**), l'azienda, considerando che al **31 ottobre 2002** sarebbero scaduti i contratti RC autobus a quel momento in vigore, diede corso ad una procedura ristretta ai sensi del D. L.vo 158/95, finalizzata alla collocazione del rischio RC per il periodo (1.11.2002 - 31.10.2003), autorizzando la pubblicazione dell'avviso di gara;

b) **il 20 agosto 2002**, con deliberazione n. 68, (**All. 6**), l'azienda, preso atto dell'unica istanza di partecipazione pervenuta (INA Assitalia - agenzia di Taranto), approvò il capitolato tecnico, predisposto dalla Iacobino Insurance Brokers, e la lettera d'invito, predisposta dagli uffici aziendali; autorizzò inoltre l'esperimento della gara (che poi sarebbe andata deserta). In materia di provvigioni il deliberato così si esprimeva: "di dare atto che le percentuali relative alle provvigioni del Broker inserite in capitolato tecnico non vincolano in alcun modo l'AMAT SpA in caso di gara deserta e successivo esperimento, che il Broker dovrà avviare per consentire l'individuazione del terzo contraente entro il 31.10.2002";

c) **il 3 ottobre 2002**, poiché l'esperimento di gara era andato deserto per mancanza di offerte, su impulso della società di brokeraggio si diede corso ad una trattativa privata che coinvolse 40 compagnie, inviando la lettera d'invito - tipo prot. 4627 del 3.10.2002, (**All. 7**), predisposta dalla Iacobino Insurance Brokers, nella quale al punto 4) è riportato che "ai fini della corretta

formulazione della quotazione si precisa che, in ragione del rapporto gratuito di brokeraggio assicurativo e giusta convenzione in corso tra AMAT SpA e Iacobino Insurance Brokers, a quest'ultima dovranno essere riconosciute da codesta compagnia, in caso di aggiudicazione, le ordinarie provvigioni di mercato, da calcolarsi per tutta la durata delle polizze (ivi comprese proroghe e rinnovi) secondo le aliquote specificate in ciascuno dei fac - simili di polizza";

d) il 21 ottobre 2002 fu assunta al prot. 13083, **(All. 8)**, una nota della Iacobino Insurance Brokers con la quale veniva esposta un'analisi degli elementi emersi a seguito degli inviti del 3 ottobre. Con la nota predetta la Iacobino medesima suggerì uno schema di lettera da inoltrare a quelle Compagnie che, pur non avendo formulato offerta a seguito dell'inoltro dell'invito del 3 ottobre, risultavano aver pubblicato, sui rispettivi siti internet, le tariffe RC autobus. L'azienda accolse il suggerimento ed in data 23 ottobre inoltrò gli inviti, come da fac - simile prot. 4928, **(All. 9)**;

e) a seguito degli inviti inoltrati in data 23 ottobre la Compagnia "Mutuelles du Mans Assurances" di Bologna indicò nell'agenzia SAIC srl la propria mandataria in esclusiva per Taranto; infatti quest'ultima, con nota assunta al prot. 13513 del **30 ottobre**, **(All. 10)**, espresse l'intenzione di perfezionare i contratti assicurativi entro il 31 ottobre, salvo imprevisti;

f) lo stesso **30 ottobre**, però, la Direzione generale della Compagnia inviò una nota, poi assunta al prot. 13570 del 31.10.2002, **(All. 11)**, con la quale tentò di sottrarsi alla quotazione del rischio RC per il periodo (1.11.2002 - 31.10.2003) al premio annuo pro autobus di **€ 6.822,68** pubblicato sul sito internet;

g) per effetto della situazione determinatasi (pericolo imminente di mancanza di copertura assicurativa RC per l'imminente 1° novembre!) **la sera del 30 ottobre** alcuni rappresentanti dell'azienda (Vicepresidente, Direttore, un Consigliere, Avv. R. Barberio) ritennero indispensabile recarsi presso la sede dell'agenzia SAIC di via Salinella unitamente al dott. Iacobino, mentre il Presidente incontrò, contemporaneamente, il Prefetto di Taranto, per informarlo della gravità della situazione. Per effetto di esperienze analoghe già vissute, al Prefetto fu richiesto l'inoltro di un invito scritto alla Direzione generale della compagnia a dare copertura al rischio RC dal 1° novembre successivo, tenuto conto dei gravi disagi che sarebbero scaturiti a carico della popolazione a causa

della mancanza del servizio pubblico che l'assenza di copertura assicurativa avrebbe determinato. Il Sig. Prefetto accolse la richiesta ed inviò nota scritta alla Direzione generale della compagnia bolognese. Il lavoro congiunto tra azienda e Iacobino Insurance Brokers, unito all'intervento del Sig. Prefetto, consentì di ottenere dalla compagnia bolognese la copertura RC per il solo trimestre (1 novembre 2002 - 31 gennaio 2003), con maggiorazione del 30% del premio. Questo risultato fu raggiunto **la stessa sera del 30 ottobre**, al culmine delle trattative condotte dalla sede dell'agenzia SAIC di Taranto dalla Iacobino Insurance Brokers direttamente con la Direzione generale della Compagnia "La Nazionale", appartenente al gruppo assicurativo "Mutuelles du Mans Assurances" (premio trimestrale pari a € 319.104,00);

h) collocato, seppure per soli tre mesi, il rischio RC 2003, rimaneva il problema di conseguire la medesima copertura per una durata annuale. A tal fine **il 26 novembre** la Iacobino Insurance Brokers, con nota assunta in pari data al n. 15100, (**All. 12**):

- suggerì la strategia da adottare per poter conseguire la copertura annuale del rischio RC 2003;
- espresse la necessità di concludere in ogni caso **entro il 31 dicembre 2002** la procedura di affidamento annuale di questo rischio, in quanto era incombente il pericolo che le Compagnie già coinvolte nelle precedenti indagini di mercato, le cui quotazioni ufficiali erano pubblicate sui rispettivi siti internet, avrebbero rivisto al rialzo i premi assicurativi RC decorrenti dal 1° gennaio 2003, con il fine di non essere coinvolte nell'assunzione di questo rischio;
- per ciò che riguardava le proprie provvigioni informò l'azienda che, a quella data, la locale agenzia de "La Nazionale", che il 31 ottobre aveva rilasciato i contratti assicurativi trimestrali, non aveva ancora fatto conoscere le proprie determinazioni (provvigioni richieste dal broker in misura pari al 9% del premio annuo imponibile).

i) l'azienda attuò la strategia suggerita dalla Iacobino Insurance Brokers con la nota del **26 novembre**, e invitò le Compagnie suggerite dalla Iacobino medesima a quotare il rischio RC 2003 su base annuale;

l) contemporaneamente l'azienda:

- viste le estreme difficoltà emerse fin dal mese di luglio 2002 per il collocamento del rischio RC 2003;
- considerato che la soluzione provvisoria resasi possibile il 30 ottobre (copertura trimestrale, con scadenza 31 gennaio 2003, del rischio RC) aveva consentito di superare solo l'emergenza;
- visto che il problema della copertura del rischio RC 2003 permaneva ancora;
- considerato che la stessa società di brokeraggio con la propria nota del 26 novembre aveva posto in rilievo l'importanza di collocare entro il 31 dicembre 2002 il rischio RC;
- considerato infine che, nonostante l'imminenza del 31 dicembre, nessuna proposta di collocazione del rischio RC era pervenuta da parte della società di brokeraggio, **in data 9 dicembre 2002** l'azienda ritenne necessario dare corso, in parallelo e non in alternativa alla strategia suggerita dalla Iacobino Insurance Brokers, ad una ricerca di mercato attraverso l'ausilio di un **"consulente"**, individuato nel *"Centro assicurativo internazionale"* di Milano. L'incarico fu conferito con nota n. 9/02 del 9.12.2002, **(All. 13)**. A causa dei momenti di tensione che avevano contrassegnato nel mese di novembre il rapporto tra AMAT e la Iacobino Insurance Brokers, l'azienda ritenne di non comunicare a quest'ultima il proprio intendimento;

m) l'attività svolta dal *"Centro assicurativo internazionale"* di Milano può essere così riassunta:

- formulazione di una proposta di collocazione del rischio RC 2003 di durata annuale, periodo (1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003), **pervenuta in data 20 dicembre 2002**, assunta al prot. 16530, **(All. 14)**, al costo pro – autobus di **€ 5.800,00**, per un premio annuo di **€ 835.200,00** riferito a 144 mezzi. La proposta, di gran lunga la più conveniente pervenuta fino ad allora, fu accettata dal CdA allora in carica **il 24 dicembre 2002 (deliberazione n. 106, All. 15)**. Determinante nella decisione assunta dal CdA si rivelò, oltre al basso costo, la decorrenza della copertura **dal 1° gennaio 2003**. I nuovi contratti assicurativi con relativi contrassegni furono rilasciati **in data 31 dicembre** dalla Compagnia *"Azzurra Assicurazioni"* - agenzia di Moncalieri (TO). Lo stesso Centro assicurativo ottenne, nei primi giorni del 2003, una riduzione del premio annuo ad €

770.780,20 (con un costo/autobus di **€ 5.353,64** anziché di € 5.800,00

inizialmente stabilito). L'agenzia piemontese che rilasciò i contratti

assicurativi diede poi corso alla restituzione dell'importo di € 64.419,17

(deliberazione n. 15 del 7.3.2003 - **All. 16**);

• recupero dalla Compagnia "La Nazionale" dell'importo di € 73.777,08

(deliberazione n. 14 del 7.3.2003 - **All. 17**) relativo al mese di **gennaio**

2003, considerato che i contratti annuali, rilasciati dalla compagnia

"Azzurra Assicurazioni", presentavano decorrenza **1° gennaio 2003**;

n) ritirati in data 31 dicembre 2002 i 144 contrassegni RC di durata annuale, **il 2 gennaio 2003**, con nota prot. 3, (**All. 18**), l'azienda diede comunicazione alla Iacobino Insurance Brokers dell'avvenuta collocazione del rischio RC 2003. La comunicazione fu inoltrata sia a mezzo fax (ore 13:22) sia mediante raccomandata A/R (poi ricevuta dalla società di brokeraggio il 4 gennaio);

o) alle ore 20:00 dello stesso 2 gennaio 2003 (a copertura assicurativa RC 2003 già ottenuta), la Iacobino Insurance Brokers fece pervenire, mediante fax, un'offerta di quotazione dello stesso rischio da parte della Compagnia BPB al costo pro autobus di **€ 6.153,65**, assunta al prot. 57 del 3.1.2003, (**All. 19**);

p) il giorno 7 gennaio l'azienda precisò alla Iacobino Insurance Brokers che il rischio RC 2003 era stato collocato presso la Compagnia "Azzurra Assicurazioni", al costo di € 5.301,32/autobus;

q) nei primi giorni di gennaio 2003 tra AMAT e Centro Assicurativo da una parte, Iacobino Insurance Brokers e compagnia "Azzurra Assicurazioni" dall'altra, si instaurò un rapporto estremamente teso. Da una parte la società di brokeraggio accusò il "Centro Assicurativo internazionale" di Milano di aver fornito all'agenzia mandataria della compagnia "Azzurra Assicurazioni" di Moncalieri dati non veritieri relativi ai sinistri AMAT, fatto che avrebbe consentito al Centro milanese di ottenere un premio annuo estremamente favorevole (di molto inferiore alla quotazione pro - autobus di **€ 17.486,30** fornita da "Azzurra Assicurazioni" nei mesi precedenti, in occasione dell'esperimento di gara).

Dall'altra la compagnia "Azzurra assicurazioni" con propria nota del 10 gennaio 2003, diretta all'AMAT, nel contestare i comportamenti assunti dalla propria agenzia piemontese, tra cui quello di non aver interessato la Direzione generale della compagnia per quel tipo di rischio, chiese all'AMAT di versare, ad

integrazione, un importo pari alla differenza tra il premio pro - autobus versato e la quotazione pro - autobus ufficiale, da rapportare a 144 polizze (importo che l'azienda non ha mai versato, ritenendo validi i contratti assicurativi stipulati il 31 dicembre 2002 in Moncalieri).

In merito a questi ultimi aspetti si allegano le seguenti note aziendali:

- nota prot. 409 del 10 gennaio 2003, (**All. 20**), inviata dal legale aziendale alla Iacobino Insurance Brokers con cui si invitava il broker convenzionato a porre termine alle "screditanti interferenze presso interlocutori contrattuali" (Azzurra Assicurazioni);
- nota prot. 111 del 13 gennaio 2003, (**All. 21**), e nota prot. 183 del 20 gennaio 2003, (**All. 22**), entrambe dirette alla Compagnia "Azzurra Assicurazioni";

r) in data **22 gennaio 2003** fu assunta al prot. 1113 un'ampia relazione, datata 20 gennaio 2003, inviata dalla Iacobino Insurance Brokers. Nell'occasione quest'ultima formulò la richiesta per il riconoscimento di provvigioni per un importo di **€ 170.000,00**, quale parte del compenso non corrisposto dalle varie Compagnie di Assicurazione presso cui erano stati collocati i rischi aziendali per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). A questo importo, richiesto recentemente con la relazione in oggetto, la società di brokeraggio dimostra di pervenire considerando:

- le provvigioni relative al periodo **(30.6.2000 - 31.10.2002)**, con i seguenti dettagli:

PERIODO	COMPAGNIA	PROVVIGIONE SPETTANTE	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA	DIFFERENZA
30.6.2000 31.10.2000	ASSIEDILE	22.907,15 €	5.568,34 €	17.338,81 €
31.10.2000 31.10.2001	TORO TARGA	72.303,97 €	23.123,41 €	49.180,56 €
31.10.2001 31.10.2002	NUOVA TIRRENA	58.359,63 €	0	58.359,63 €
				124.879,00 €

- le provvigioni relative alle attività svolte per la collocazione del rischio 2003 (affidamento trimestrale dei rischi RC conseguito in data 30 ottobre 2002 con la Compagnia "La Nazionale"; attività svolta nel corso del 2002

per la collocazione dei rischi RC 2003) che la Iacobino Insurance Brokers dichiara di avere stimato in modo "forfetario",

s) il 4 febbraio 2003, con nota prot. 465, (All. 23), l'azienda replicò all'ampia relazione prodotta dalla Iacobino Insurance Brokers in data 20.1.2003, rigettando la ricostruzione dei fatti ivi riportati, e si dichiarò indisponibile a colloqui finalizzati a discutere i fatti accaduti, di per sé ritenuti eloquenti;

t) il 15 aprile 2003, al prot. 5560 venne assunta un'ulteriore relazione prodotta dalla società di brokeraggio con la quale quest'ultima, nel riproporre i fatti già noti, informò di essere impegnata nella predisposizione degli atti finalizzati alla collocazione dei rischi 2004;

u) il 21 maggio 2003, con nota prot. 2397, (All. 24), l'AMAT comunicò alla società disdetta della convenzione nei termini previsti dall'atto di convenzione (che sarebbe scaduta naturalmente il 31.12.2003).

Quanto riportato rappresenta la descrizione dei fatti che hanno contrassegnato il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003) per ciò che attiene alla collocazione dei rischi RC veicoli a motore. In particolare, le informazioni esposte, e gli atti relativi, relativamente agli eventi accaduti nel periodo (luglio 2002 - 31.12.2003) offrono una interpretazione diversa rispetto a quella che la Iacobino Insurance Brokers delinea con la relazione in oggetto. I fatti descritti provano che alla disdetta del rapporto convenzionale sottoscritto nel 1977 con questa società non è seguita la stipulazione di altro rapporto di convenzione di durata pluriennale con altro broker. Il rapporto di consulenza instauratosi con il centro assicurativo milanese sul finire del 2002, infatti, si è sviluppato nel corso del 2003, è stato poi riproposto nel 2004, per essere interrotto nei primi mesi dello stesso anno per gravi inadempienze addebitategli dall'azienda. A seguito di ciò negli anni successivi l'azienda, per la collocazione dei rischi assicurativi, ha agito autonomamente fino al 22 dicembre scorso, giorno in cui è stato sottoscritto un rapporto di brokeraggio con la stessa Iacobino Insurance Brokers, di durata annuale, con possibilità di proroga.

C) Le provvigioni richieste dalla Iacobino Insurance Brokers per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). Considerazioni.

Si esamineranno, in chiusura, gli aspetti relativi alla richiesta di riconoscimento di provvigioni per € **170.000,00** riferite al periodo (30.6.2000 - 31.12.2003), salvo interessi e rivalutazione, che la Iacobino Insurance Brokers formula con la relazione in oggetto.

Nella tabella seguente sono state racchiuse le informazioni rese dalla società di brokeraggio in materia di compensi spettanti, completate con ulteriori dati rilevabili dagli atti aziendali. Va osservato che i dati di tabella (al pari di quelli forniti dalla Iacobino) attengono unicamente ai premi pagati dall'AMAT per la copertura dei rischi RC veicoli a motore. Essi prescindono, pertanto, dai premi pagati dall'azienda per la copertura dei rischi "diversi", collocati parallelamente ai rischi RC, di importi e difficoltà di collocazione significativamente inferiori.

Nelle tabella seguente, pertanto, sono riportati:

- i singoli periodi assicurativi richiamati dalla società di brokeraggio ;
- le Compagnie presso cui sono stati collocati i rischi RC veicoli a motore;
- i premi pagati dall'AMAT a titolo di RC, deducibili dagli atti aziendali;
- le provvigioni richieste dalla Iacobino (da questa determinate), riportate nella relazione in oggetto;
- il criterio adottato dalla Iacobino Insurance Brokers nella determinazione dei compensi richiesti (in percentuale rispetto al premio pagato o a "forfait", come da note accluse alla tabella);
- gli importi corrisposti alla società Iacobino dalle Compagnie di assicurazione a titolo di provvigioni per ciascun periodo assicurativo (valori esposti dalla società nella relazione in esame);
- la parte di provvigioni determinate dalla Iacobino Insurance Brokers non liquidate dalla compagnie, che la società di brokeraggio intende porre a carico azienda.

1	2	3	4	5	6
PERIODO	COMPAGNIA	PREMIO PAGATO	PROVVIGIONE SPETTANTE SECONDO LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO (criterio di calcolo adottato dalla società di brokeraggio, in percentuale rispetto al premio pagato)	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA DALLE COMPAGNIE (dati forniti dalla società di brokeraggio)	DIFFERENZA CHE IL BROKER INTENDE PORRE A CARICO AZIENDA (4) - (5)
30.6.2000 31.10.2000	ASSIEDILE	249.870,68 € (a)	22.907,15 € (9,16%)	5.568,34 € (c)	17.338,81 €
31.10.2000 31.10.2001	TORO TARGA	931.863,46 € (a)	72.303,97 € (7,76%)	23.123,41 € (c)	49.180,56 €
31.10.2001 31.10.2002	NUOVA TIRRENA	786.264,61 € (a)	58.359,63 € (7,42%)	0 (d)	58.359,63 €
					124.879,00 €
31.10.2002 31.12.2003	LA NATIONALE 31.10.2002 31.1.2003	319.104,00 € (a)	45.121,00 € (a forfait)	0 (d)	45.121,00 € 
	AZZURRA ASSICURAZIONI 1.1.2003 31.12.2003	770.780,20 € (b)		0 (d)	
PROVVIGIONI COMPLESSIVAMENTE RICHIESTE A SALDO					170.000,00 €
(a) rischio collocato dalla Iacobino Insurance Brokers;					
(b) rischio collocato dal "Centro Assicurativo internazionale" di Milano. Per la collocazione di questo rischio la Iacobino Insurance Brokers ha comunque svolto nel corso del 2002 l'attività relativa prevista dalla convenzione allora in vigore;					
(c) importi comunicati dalla Iacobino Insurance Brokers. Da accertamenti interni è emerso che nessun importo è stato liquidato dall'azienda a titolo di provvigioni per questi periodi assicurativi;					
(d) nessun importo è stato finora riconosciuto dall'azienda a titolo di provvigioni per questi periodi assicurativi.					

Al fine di esprimere un giudizio in merito alla fondatezza della richiesta formulata, va considerato, preliminarmente, che la convenzione sottoscritta tra AMAT e Iacobino Insurance Brohers nel 1997 pone a carico delle compagnie di assicurazione l'onere relativo alle provvigioni spettanti alla società di brokeraggio. Questa condizione è stata peraltro riportata annualmente nei

capitolati di gara, in occasione dell'attivazione delle procedure concorsuali finalizzate alla collocazione dei rischi aziendali.

Ciò detto va posto in rilievo che, in molte circostanze, le compagnie di assicurazione hanno opposto resistenza a porre a proprio carico le provvigioni richieste dal Broker aziendale. Talvolta è accaduto che le compagnie richiedessero preliminarmente una "*dichiarazione liberatoria*" come condizione pregiudiziale per formulare la propria quotazione del rischio. A prova di ciò si allega:

- la nota della società Iacobino del 31.8.2001, **(All. 25)**, con cui la società informò l'AMAT dell'intendimento della Compagnia "Genertel" di non riconoscere provvigioni per la collocazione del rischio RC 2002;
- la nota AMAT prot. 5107 del 28.10.2002, **(All. 26)**, con cui l'azienda trasmise alla locale agenzia della Compagnia "Bayerische Assicurazioni" la "*dichiarazione liberatoria*" rispetto alle provvigioni spettanti al broker in caso di collocazione del rischio RC, dichiarazione pretesa dalla compagnia in via preliminare per poter quotare il rischio.

Analoghi comportamenti sono stati assunti dalle altre compagnie negli anni successivi, tanto che in occasione della collocazione del rischio RC 2002 presso la Compagnia "Nuova Tirrena", periodo (31.10.2001 - 31.10.2002), l'azienda, applicando la precedente dichiarazione liberatoria, **(All. 26)**, decise di porre a proprio carico l'onere relativo alle provvigioni che sarebbero spettate al broker aziendale, dando assicurazione verbale al broker medesimo. Analoghe circostanze si sono verificate negli anni successivi, tanto che per la collocazione dei rischi 2003 e 2004 l'azienda ha posto a proprio carico le provvigioni spettanti al "Centro Assicurativo internazionale" di Milano. Peraltro, il 22 dicembre scorso l'azienda, nel conferire incarico alla Iacobino Insurance Brokers per la collocazione dei rischi 2007, **(All. 27)**, ha espressamente previsto la possibilità di sostenere l'onere connesso alle provvigioni in caso di rifiuto della compagnia ad assumerle a proprio carico.

Da quanto finora esposto emerge che, in questi ultimi anni, la collocazione a costi convenienti dei rischi aziendali ha richiesto che l'azienda ponesse a proprio carico l'onere per compensi spettanti al broker.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino



Per queste ragioni, tenuto conto dei riscontri documentali richiamati, la richiesta del broker convenzionato finalizzata al riconoscimento di quella parte di provvigioni che le compagnie si sono rifiutate di corrispondere si presenta, in generale, giustificata. Permane qualche perplessità per quanto attiene alla valutazione a "forfait" delle provvigioni che il broker compie per il periodo assicurativo (31.10.2002 - 31.12.2003). Questo periodo, infatti, è stato contrassegnato da un affidamento "trimestrale" del rischio RC veicoli a motore (periodo 1.11.2002 - 31.1.2003), conseguito dalla Iacobino, e da una copertura "annuale" dello stesso rischio ottenuta dal "Centro assicurativo internazionale" di Milano, nonostante un'ampia attività svolta a tali fini dalla Iacobino nel corso del 2002.

Alla luce degli elementi globalmente emersi si ritiene che la via più opportuna da seguire sia la seguente:

- definizione, in via transattiva, di un importo da riconoscere alla Iacobino Insurance Brokers a titolo di provvigioni per la collocazione di tutti i rischi aziendali nel periodo (30.6.2000 - 31.12.2003), provvigioni non corrisposte dalle compagnie di assicurazione;
- rinuncia contestuale della Iacobino Insurance Brokers ad attivare un contenzioso giudiziario finalizzato a vedersi riconoscere il danno di natura "non patrimoniale" delineato nella propria relazione del 12.12.2006.

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Natichecchia)



Prot. 2011/DG

Taranto, 11.5.2.2007

Preg.mo
Ing. Giuseppe Casatello
Presidente

Preg.mo,
Dott. Vito Santoro
Vice-Presidente

Preg.mo
Avv. Giulio Picaro
Consigliere

OGGETTO: informativa riferita alla relazione prot. 18691 del 12.12.2006, inoltrata dalla Iacobino Insurance Brokers.

Con la presente sarà descritto il quadro conoscitivo riferito agli aspetti messi in luce, con la nota in oggetto, dalla Iacobino Insurance Brokers di Taranto, al fine di porre il CdA nelle condizioni di assumere le decisioni che riterrà più opportune in riferimento alla richiesta formulata dalla società.

Occorre inizialmente precisare che il rapporto convenzionale che all'epoca dei fatti segnalati intercorreva tra AMAT e Iacobino Insurance Brokers prevedeva:

- una durata triennale, con prima scadenza al 31.12.2000, con previsione di rinnovo tacito per un ugual periodo in mancanza di disdetta entro 6 mesi dalla scadenza. Per effetto di questa condizione, il rapporto convenzionale alla scadenza del 31.12.2000 si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, con scadenza il 31.12.2003;
- le provvigioni relative alle attività che sarebbero state svolte dalla società di brokeraggio a carico degli assicuratori, secondo gli usi della mediazione assicurativa.

Ciò premesso, le informazioni che saranno riportate nel seguito hanno lo scopo:

-) di rappresentare i fatti che hanno realmente contrassegnato il periodo luglio 2002 - maggio 2003 (oggetto di ampia analisi nella relazione in esame) sulla base degli atti e delle iniziative che l'azienda ha adottato in quella fase;

-) di dimostrare la (eventuale) sussistenza di valide ragioni che rendano possibile il riconoscimento di provvigioni alla Iacobino Insurance Brokers nella misura richiesta di € 170.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione), importo quantificato dalla società di brokeraggio per le prestazioni offerte nel periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). In merito a ciò la società richiedente pone in rilievo che le provvigioni che le sarebbero spettate sono state solo parzialmente corrisposte dalle Compagnie di Assicurazione presso cui sono stati via via collocati in quel periodo i rischi aziendali, ponendo a carico dell'azienda la parte di compensi non riconosciuta.

Con la relazione in oggetto la Iacobino Insurance Brokers si riserva di formulare, inoltre, una richiesta di danno di natura non patrimoniale (danno d'immagine nei confronti del mercato assicurativo) dovuto, sostanzialmente, alla ipotizzata presenza di un secondo soggetto incaricato dall'AMAT nel corso del 2002, che avrebbe operato anch'esso come **"broker"**. Per ciò che attiene a questo tipo di danno, la società di brokeraggio non indica una sua quantificazione.

Va sottolineato, infine, che la complessità delle vicende esposte dalla Iacobino Insurance Brokers è dovuta all'elevato numero di elementi e circostanze richiamati, quali:

- a. l'estrema difficoltà che annualmente l'azienda ha incontrato (e tuttora continua ad incontrare) nella collocazione del rischio RC veicoli a motore;
- b. un'attività di consulenza (e non di altro **"broker"**, come riportato nella predetta relazione) richiesta dall'AMAT nel 2002, finalizzata a collocare i rischi RC 2003, attività fatta svolgere in parallelo (e non in alternativa) a quella della Iacobino Insurance Brokers;
- c. la disdetta dell'incarico alla Iacobino Insurance Brokers avvenuta in data 21.5.2003;
- d. le provvigioni non interamente corrisposte dalle Compagnie di assicurazione alla società di brokeraggio per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003);

- e. la richiesta all'azienda di erogare quella parte delle provvigioni non riconosciute dalle Compagnie, che la Iacobino stima autonomamente;
- f. la relazione tra questa richiesta, il rapporto di convenzione allora in essere e questa e gli atti aziendali;
- g. l'ampio arco temporale in cui gli eventi richiamati si sono verificati.

Per maggiore chiarezza espositiva saranno considerati separatamente i seguenti due periodi assicurativi:

- (30.6.2000 – 31.10.2002), sostanzialmente non richiamato nella relazione in oggetto, se non per la parte che attiene alle provvigioni relative, solo in parte corrisposte dalle compagnie;
- (31.10.2002 – 31.12.2003), i cui eventi costituiscono, invece, il cuore della relazione presentata in data 12.12.2006.

A) Periodo assicurativo (30.6.2000 – 31.10.2002).

Rappresenta un periodo i cui atti di seguito richiamati evidenziano come già allora la collocazione del rischio RC veicoli a motore presentasse un'estrema difficoltà. Si riportano, sinteticamente, le modalità ed i costi con cui il rischio RC veicoli a motore è stato collocato nel periodo citato:

- a) periodo (30 giugno 2000 – 31 ottobre 2000): dal 30 giugno 2000 la copertura del rischio RC autobus fu affidato, per la durata di un anno, alla Compagnia ASSIEDILE al termine di una procedura concorsuale (premio annuo di L. 1.584.950.069, giusta deliberazione n. 98 del 21.6.2000 – **AII. 1**). A causa del rifiuto della compagnia ad assumere il rischio predetto, dopo un'ampia corrispondenza tra le parti la copertura fu assunta inizialmente per 1 mese, poi prorogata per un ulteriore trimestre, con scadenza, pertanto, al 31 ottobre 2000 (deliberazione n. 157 del 3.10.2000 – **AII. 2**). L'importo complessivamente pagato per i 4 mesi di copertura assicurativa RC ammontò a L. 483.817.100 (**€ 249.870,68**).
- b) periodo (31 ottobre 2000 – 31 ottobre 2001): al termine di una procedura concorsuale, con deliberazione n. 173 del 25.10.2000, (**AII. 3**), fu aggiudicata in favore della compagnia TORO TARGA la copertura del rischio RC autobus a decorrere dal 31.10.2000, con scadenza il 31.10.2001. Il premio annuo di aggiudicazione fu pari a L. 1.802.403.000 (**€**

931.863,46), cui fu aggiunto un'ulteriore 3% quale maggiorazione dovuta per il frazionamento semestrale;

c) periodo (31 ottobre 2001 - 31 ottobre 2002): al termine di più procedure concorsuali, con deliberazione n. 92 del 7.11.2001, (**All. 4**), fu ratificato l'affidamento alla compagnia NUOVA TIRRENA del rischio RC autobus a decorrere dal 31 ottobre 2001, con scadenza il 31 ottobre 2002. Il premio annuo di aggiudicazione fu pari a L. 1.522.420.574 (**€ 786.264,61**).

B) Periodo assicurativo 31.10.2002 - 31.12.2003 (collocazione del rischio RC autobus riferito all'anno 2003).

I fatti e gli atti inerenti alle questioni sollevate dalla Iacobino Insurance Brokers, riferiti a tale periodo, sono i seguenti:

a) **il 16 luglio 2002**, con deliberazione n. 66, (**All. 5**), l'azienda, considerando che al **31 ottobre 2002** sarebbero scaduti i contratti RC autobus a quel momento in vigore, diede corso ad una procedura ristretta ai sensi del D. L.vo 158/95, finalizzata alla collocazione del rischio RC per il periodo (1.11.2002 - 31.10.2003), autorizzando la pubblicazione dell'avviso di gara;

b) **il 20 agosto 2002**, con deliberazione n. 68, (**All. 6**), l'azienda, preso atto dell'unica istanza di partecipazione pervenuta (INA Assitalia - agenzia di Taranto), approvò il capitolato tecnico, predisposto dalla Iacobino Insurance Brokers, e la lettera d'invito, predisposta dagli uffici aziendali; autorizzò inoltre l'esperimento della gara (che poi sarebbe andata deserta). In materia di provvigioni il deliberato così si esprimeva: "di dare atto che le percentuali relative alle provvigioni del Broker inserite in capitolato tecnico non vincolano in alcun modo l'AMAT SpA in caso di gara deserta e successivo esperimento, che il Broker dovrà avviare per consentire l'individuazione del terzo contraente entro il 31.10.2002";

c) **il 3 ottobre 2002**, poiché l'esperimento di gara era andato deserto per mancanza di offerte, su impulso della società di brokeraggio si diede corso ad una trattativa privata che coinvolse 40 compagnie, inviando la lettera d'invito - tipo prot. 4627 del 3.10.2002, (**All. 7**), predisposta dalla Iacobino Insurance Brokers, nella quale al punto 4) è riportato che "ai fini della corretta

formulazione della quotazione si precisa che, in ragione del rapporto gratuito di brokeraggio assicurativo e giusta convenzione in corso tra AMAT SpA e Iacobino Insurance Brokers, a quest'ultima dovranno essere riconosciute da codesta compagnia, in caso di aggiudicazione, le ordinarie provvigioni di mercato, da calcolarsi per tutta la durata delle polizze (ivi comprese proroghe e rinnovi) secondo le aliquote specificate in ciascuno dei fac - simili di polizza";

d) il 21 ottobre 2002 fu assunta al prot. 13083, **(All. 8)**, una nota della Iacobino Insurance Brokers con la quale veniva esposta un'analisi degli elementi emersi a seguito degli inviti del 3 ottobre. Con la nota predetta la Iacobino medesima suggerì uno schema di lettera da inoltrare a quelle Compagnie che, pur non avendo formulato offerta a seguito dell'inoltro dell'invito del 3 ottobre, risultavano aver pubblicato, sui rispettivi siti internet, le tariffe RC autobus. L'azienda accolse il suggerimento ed in data 23 ottobre inoltrò gli inviti, come da fac - simile prot. 4928, **(All. 9)**;

e) a seguito degli inviti inoltrati **in data 23 ottobre** la Compagnia "Mutuelles du Mans Assurances" di Bologna indicò nell'agenzia SAIC srl la propria mandataria in esclusiva per Taranto; infatti quest'ultima, con nota assunta al prot. 13513 del **30 ottobre, (All. 10)**, espresse l'intenzione di perfezionare i contratti assicurativi entro il 31 ottobre, salvo imprevisti;

f) lo stesso **30 ottobre**, però, la Direzione generale della Compagnia inviò una nota, poi assunta al prot. 13570 del 31.10.2002, **(All. 11)**, con la quale tentò di sottrarsi alla quotazione del rischio RC per il periodo (1.11.2002 - 31.10.2003) al premio annuo pro autobus di **€ 6.822,68** pubblicato sul sito internet;

g) per effetto della situazione determinatasi (pericolo imminente di mancanza di copertura assicurativa RC per l'imminente 1° novembre!) **la sera del 30 ottobre** alcuni rappresentanti dell'azienda (Vicepresidente, Direttore, un Consigliere, Avv. R. Barberio) ritennero indispensabile recarsi presso la sede dell'agenzia SAIC di via Salinella unitamente al dott. Iacobino, mentre il Presidente incontrò, contemporaneamente, il Prefetto di Taranto, per informarlo della gravità della situazione. Per effetto di esperienze analoghe già vissute, al Prefetto fu richiesto l'inoltro di un invito scritto alla Direzione generale della compagnia a dare copertura al rischio RC dal 1° novembre successivo, tenuto conto dei gravi disagi che sarebbero scaturiti a carico della popolazione a causa

della mancanza del servizio pubblico che l'assenza di copertura assicurativa avrebbe determinato. Il Sig. Prefetto accolse la richiesta ed inviò nota scritta alla Direzione generale della compagnia bolognese. Il lavoro congiunto tra azienda e Iacobino Insurance Brokers, unito all'intervento del Sig. Prefetto, consentì di ottenere dalla compagnia bolognese la copertura RC per il solo trimestre (1 novembre 2002 - 31 gennaio 2003), con maggiorazione del 30% del premio. Questo risultato fu raggiunto **la stessa sera del 30 ottobre**, al culmine delle trattative condotte dalla sede dell'agenzia SAIC di Taranto dalla Iacobino Insurance Brokers direttamente con la Direzione generale della Compagnia "La Nazionale", appartenente al gruppo assicurativo "Mutuelles du Mans Assurances" (premio trimestrale pari a € 319.104,00);

h) collocato, seppure per soli tre mesi, il rischio RC 2003, rimaneva il problema di conseguire la medesima copertura per una durata annuale. A tal fine **il 26 novembre** la Iacobino Insurance Brokers, con nota assunta in pari data al n. 15100, (**All. 12**):

- suggerì la strategia da adottare per poter conseguire la copertura annuale del rischio RC 2003;
- espresse la necessità di concludere in ogni caso **entro il 31 dicembre 2002** la procedura di affidamento annuale di questo rischio, in quanto era incombente il pericolo che le Compagnie già coinvolte nelle precedenti indagini di mercato, le cui quotazioni ufficiali erano pubblicate sui rispettivi siti internet, avrebbero rivisto al rialzo i premi assicurativi RC decorrenti dal 1° gennaio 2003, con il fine di non essere coinvolte nell'assunzione di questo rischio;
- per ciò che riguardava le proprie provvigioni informò l'azienda che, a quella data, la locale agenzia de "La Nazionale", che il 31 ottobre aveva rilasciato i contratti assicurativi trimestrali, non aveva ancora fatto conoscere le proprie determinazioni (provvigioni richieste dal broker in misura pari al 9% del premio annuo imponibile).

i) l'azienda attuò la strategia suggerita dalla Iacobino Insurance Brokers con la nota del **26 novembre**, e invitò le Compagnie suggerite dalla Iacobino medesima a quotare il rischio RC 2003 su base annuale;

l) contemporaneamente l'azienda:

Ne esiste le estreme difficoltà emerse fin dal mese di luglio 2002 per il collocamento del rischio RC 2003,

considerato che la soluzione provvisoria presasi possibile al 30 ottobre (copertura trimestrale, con scadenza 31 gennaio 2003, del rischio RC) aveva consentito di superare solo l'emergenza;

- visto che il problema della copertura del rischio RC 2003 permaneva ancora;
- considerato che la stessa società di brokeraggio con la propria nota del 26 novembre aveva posto in rilievo l'importanza di collocare entro il 31 dicembre 2002 il rischio RC;
- considerato infine che, nonostante l'imminenza del 31 dicembre, nessuna proposta di collocazione del rischio RC era pervenuta da parte della società di brokeraggio, **in data 9 dicembre 2002** l'azienda ritenne necessario dare corso, in parallelo e non in alternativa alla strategia suggerita dalla Iacobino Insurance Brokers, ad una ricerca di mercato attraverso l'ausilio di un **"consulente"**, individuato nel *"Centro assicurativo internazionale"* di Milano. L'incarico fu conferito con nota n. 9/02 del 9.12.2002, **(All. 13)**. A causa dei momenti di tensione che avevano contrassegnato nel mese di novembre il rapporto tra AMAT e la Iacobino Insurance Brokers, l'azienda ritenne di non comunicare a quest'ultima il proprio intendimento;

m) l'attività svolta dal *"Centro assicurativo internazionale"* di Milano può essere così riassunta:

- formulazione di una proposta di collocazione del rischio RC 2003 di durata annuale, periodo (1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003), **pervenuta in data 20 dicembre 2002**, assunta al prot. 16530, **(All. 14)**, al costo pro – autobus di **€ 5.800,00**, per un premio annuo di **€ 835.200,00** riferito a 144 mezzi. La proposta, di gran lunga la più conveniente pervenuta fino ad allora, fu accettata dal CdA allora in carica **il 24 dicembre 2002 (deliberazione n. 106, All. 15)**. Determinante nella decisione assunta dal CdA si rivelò, oltre al basso costo, la decorrenza della copertura **dal 1° gennaio 2003**. I nuovi contratti assicurativi con relativi contrassegni furono rilasciati **in data 31 dicembre** dalla Compagnia *"Azzurra Assicurazioni"* – agenzia di Moncalieri (TO). Lo stesso Centro assicurativo ottenne, nei primi giorni del 2003, una riduzione del premio annuo ad €

770.780,20 (con un costo/autobus di **€ 5.353,64** anziché di **€ 5.800,00**

inizialmente stabilito). L'agenzia piemontese, che rilasciò i contratti

assicurativi, diede poi corso alla restituzione dell'importo di **€ 64.419,17**

(deliberazione n. 15 del 7.3.2003 - **All. 16**);

- recupero dalla Compagnia "La Nazionale" dell'importo di **€ 73.777,08**

(deliberazione n. 14 del 7.3.2003 - **All. 17**) relativo al mese di **gennaio**

2003, considerato che i contratti annuali, rilasciati dalla compagnia

"Azzurra Assicurazioni", presentavano decorrenza **1° gennaio 2003**;

n) ritirati in data 31 dicembre 2002 i 144 contrassegni RC di durata annuale, **il 2**

gennaio 2003, con nota prot. 3, (**All. 18**), l'azienda diede comunicazione alla

Iacobino Insurance Brokers dell'avvenuta collocazione del rischio RC 2003. La

comunicazione fu inoltrata sia a mezzo fax (ore 13:22) sia mediante

raccomandata A/R (poi ricevuta dalla società di brokeraggio il 4 gennaio);

o) alle ore **20:00 dello stesso 2 gennaio 2003** (a copertura assicurativa RC

2003 già ottenuta), la Iacobino Insurance Brokers fece pervenire, mediante fax,

un'offerta di quotazione dello stesso rischio da parte della Compagnia BPB al

costo pro autobus di **€ 6.153,65**, assunta al prot. 57 del 3.1.2003, (**All. 19**);

p) il **giorno 7 gennaio** l'azienda precisò alla Iacobino Insurance Brokers che il

rischio RC 2003 era stato collocato presso la Compagnia "Azzurra Assicurazioni",

al costo di **€ 5.301,32/autobus**;

q) **nei primi giorni di gennaio 2003** tra AMAT e Centro Assicurativo da una

parte, Iacobino Insurance Brokers e compagnia "Azzurra Assicurazioni" dall'altra,

si instaurò un rapporto estremamente teso. Da una parte la società di

brokeraggio accusò il "Centro Assicurativo internazionale" di Milano di aver

fornito all'agenzia mandataria della compagnia "Azzurra Assicurazioni" di

Moncalieri dati non veritieri relativi ai sinistri AMAT, fatto che avrebbe consentito

al Centro milanese di ottenere un premio annuo estremamente favorevole (di

molto inferiore alla quotazione pro - autobus di **€ 17.486,30** fornita da "Azzurra

Assicurazioni" nei mesi precedenti, in occasione dell'esperimento di gara).

Dall'altra la compagnia "Azzurra assicurazioni" con propria nota del 10 gennaio

2003, diretta all'AMAT, nel contestare i comportamenti assunti dalla propria

agenzia piemontese, tra cui quello di non aver interessato la Direzione generale

della compagnia per quel tipo di rischio, chiese all'AMAT di versare, ad

integrazione, un importo pari alla differenza tra il premio pro - autobus versato e la quotazione pro - autobus ufficiale, da rapportare a 144 polizze (importo che l'azienda non ha mai versato, ritenendo validi i contratti assicurativi stipulati il 31 dicembre 2002 in Moncalieri).

In merito a questi ultimi aspetti si allegano le seguenti note aziendali:

- nota prot. 409 del 10 gennaio 2003, (**All. 20**), inviata dal legale aziendale alla Jacobino Insurance Brokers con cui si invitava il broker convenzionato a porre termine alle "screditanti interferenze presso interlocutori contrattuali" (Azzurra Assicurazioni);
- nota prot. 111 del 13 gennaio 2003, (**All. 21**), e nota prot. 183 del 20 gennaio 2003, (**All. 22**), entrambe dirette alla Compagnia "Azzurra Assicurazioni";

r) in data **22 gennaio 2003** fu assunta al prot. 1113 un'ampia relazione, datata 20 gennaio 2003, inviata dalla Jacobino Insurance Brokers. Nell'occasione quest'ultima formulò la richiesta per il riconoscimento di provvigioni per un importo di **€ 170.000,00**, quale parte del compenso non corrisposto dalle varie Compagnie di Assicurazione presso cui erano stati collocati i rischi aziendali per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). A questo importo, richiesto recentemente con la relazione in oggetto, la società di brokeraggio dimostra di pervenire considerando:

- le provvigioni relative al periodo **(30.6.2000 - 31.10.2002)**, con i seguenti dettagli:

PERIODO	COMPAGNIA	PROVVIGIONE SPETTANTE	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA	DIFFERENZA
30.6.2000 31.10.2000	ASSIEDILE	22.907,15 €	5.568,34 €	17.338,81 €
31.10.2000 31.10.2001	TORO TARGA	72.303,97 €	23.123,41 €	49.180,56 €
31.10.2001 31.10.2002	NUOVA TIRRENA	58.359,63 €	0	58.359,63 €
				124.879,00 €

- le provvigioni relative alle attività svolte per la collocazione del rischio 2003 (affidamento trimestrale dei rischi RC conseguito in data 30 ottobre 2002 con la Compagnia "La Nazionale"; attività svolta nel corso del 2002

per la collocazione dei rischi RC 2003) che la Iacobino Insurance Brokers dichiara di avere stimato in modo "fortetario",
s) **il 4 febbraio 2003**, con nota prot. 465, (All. 23), l'azienda replicò all'ampia relazione prodotta dalla Iacobino Insurance Brokers in data 20.1.2003, rigettando la ricostruzione dei fatti ivi riportati, e si dichiarò indisponibile a colloqui finalizzati a discutere i fatti accaduti, di per sé ritenuti eloquenti;
t) **il 15 aprile 2003**, al prot. 5560 venne assunta un'ulteriore relazione prodotta dalla società di brokeraggio con la quale quest'ultima, nel riproporre i fatti già noti, informò di essere impegnata nella predisposizione degli atti finalizzati alla collocazione dei rischi 2004;
u) **il 21 maggio 2003**, con nota prot. 2397, (All. 24), l'AMAT comunicò alla società disdetta della convenzione nei termini previsti dall'atto di convenzione (che sarebbe scaduta naturalmente il 31.12.2003).

Quanto riportato rappresenta la descrizione dei fatti che hanno contrassegnato il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003) per ciò che attiene alla collocazione dei rischi RC veicoli a motore. In particolare, le informazioni esposte, e gli atti relativi, relativamente agli eventi accaduti nel periodo (luglio 2002 - 31.12.2003) offrono una interpretazione diversa rispetto a quella che la Iacobino Insurance Brokers delinea con la relazione in oggetto. I fatti descritti provano che alla disdetta del rapporto convenzionale sottoscritto nel 1977 con questa società non è seguita la stipulazione di altro rapporto di convenzione di durata pluriennale con altro broker. Il rapporto di consulenza instauratosi con il centro assicurativo milanese sul finire del 2002, infatti, si è sviluppato nel corso del 2003, è stato poi riproposto nel 2004, per essere interrotto nei primi mesi dello stesso anno per gravi inadempienze addebitategli dall'azienda. A seguito di ciò negli anni successivi l'azienda, per la collocazione dei rischi assicurativi, ha agito autonomamente fino al 22 dicembre scorso, giorno in cui è stato sottoscritto un rapporto di brokeraggio con la stessa Iacobino Insurance Brokers, di durata annuale, con possibilità di proroga.

C) Le provvigioni richieste dalla Iacobino Insurance Brokers per il periodo (30.6.2000 - 31.12.2003). Considerazioni.

Si esamineranno, in chiusura, gli aspetti relativi alla richiesta di riconoscimento di provvigioni per **€ 170.000,00** riferite al periodo (30.6.2000 - 31.12.2003), salvo interessi e rivalutazione, che la Iacobino Insurance Brokers formula con la relazione in oggetto.

Nella tabella seguente sono state racchiuse le informazioni rese dalla società di brokeraggio in materia di compensi spettanti, completate con ulteriori dati rilevabili dagli atti aziendali. Va osservato che i dati di tabella (al pari di quelli forniti dalla Iacobino) attengono unicamente ai premi pagati dall'AMAT per la copertura dei rischi RC veicoli a motore. Essi prescindono, pertanto, dai premi pagati dall'azienda per la copertura dei rischi "*diversi*", collocati parallelamente ai rischi RC, di importi e difficoltà di collocazione significativamente inferiori.

Nelle tabella seguente, pertanto, sono riportati:

- i singoli periodi assicurativi richiamati dalla società di brokeraggio ;
- le Compagnie presso cui sono stati collocati i rischi RC veicoli a motore;
- i premi pagati dall'AMAT a titolo di RC, deducibili dagli atti aziendali;
- le provvigioni richieste dalla Iacobino (da questa determinate), riportate nella relazione in oggetto;
- il criterio adottato dalla Iacobino Insurance Brokers nella determinazione dei compensi richiesti (in percentuale rispetto al premio pagato o a "*forfait*", come da note accluse alla tabella);
- gli importi corrisposti alla società Iacobino dalle Compagnie di assicurazione a titolo di provvigioni per ciascun periodo assicurativo (valori esposti dalla società nella relazione in esame);
- la parte di provvigioni determinate dalla Iacobino Insurance Brokers non liquidate dalla compagnie, che la società di brokeraggio intende porre a carico azienda.

1	2	3	4	5	6
PERIODO	COMPAGNIA	PREMIO PAGATO	PROVVIGIONE SPETTANTE SECONDO LA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO (criterio di calcolo adottato dalla società di brokeraggio, in percentuale rispetto al premio pagato)	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA DALLE COMPAGNIE (dati forniti dalla società di brokeraggio)	DIFFERENZA CHE IL BROKER INTENDE PORRE A CARICO AZIENDA (4) - (5)
30.6.2000 31.10.2000	ASSIEDILE	249.870,68 € (a)	22.907,15 € (9,16%)	5.568,34 € (c)	17.338,81 €
31.10.2000 31.10.2001	TORO TARGA	931.863,46 € (a)	72.303,97 € (7,76%)	23.123,41 € (c)	49.180,56 €
31.10.2001 31.10.2002	NUOVA TIRRENA	786.264,61 € (a)	58.359,63 € (7,42%)	0 (d)	58.359,63 €
					124.879,00 €
31.10.2002 31.12.2003	LA NATIONALE 31.10.2002 31.1.2003	319.104,00 € (a)	45.121,00 € (a forfait)	0 (d)	45.121,00 € 
	AZZURRA ASSICURAZIONI 1.1.2003 31.12.2003	770.780,20 € (b)		0 (d)	
PROVVIGIONI COMPLESSIVAMENTE RICHIESTE A SALDO					170.000,00 €
(a) rischio collocato dalla Iacobino Insurance Brokers; (b) rischio collocato dal "Centro Assicurativo internazionale" di Milano. Per la collocazione di questo rischio la Iacobino Insurance Brokers ha comunque svolto nel corso del 2002 l'attività relativa prevista dalla convenzione allora in vigore; (c) importi comunicati dalla Iacobino Insurance Brokers. Da accertamenti interni è emerso che nessun importo è stato liquidato dall'azienda a titolo di provvigioni per questi periodi assicurativi; (d) nessun importo è stato finora riconosciuto dall'azienda a titolo di provvigioni per questi periodi assicurativi.					

Al fine di esprimere un giudizio in merito alla fondatezza della richiesta formulata, va considerato, preliminarmente, che la convenzione sottoscritta tra AMAT e Iacobino Insurance Brohers nel 1997 pone a carico delle compagnie di assicurazione l'onere relativo alle provvigioni spettanti alla società di brokeraggio. Questa condizione è stata peraltro riportata annualmente nei

capitolati di gara, in occasione dell'attivazione delle procedure concorsuali finalizzate alla collocazione dei rischi aziendali.

Ciò detto va posto in rilievo che, in molte circostanze, le compagnie di assicurazione hanno opposto resistenza a porre a proprio carico le provvigioni richieste dal Broker aziendale. Talvolta è accaduto che le compagnie richiedessero preliminarmente una "*dichiarazione liberatoria*" come condizione pregiudiziale per formulare la propria quotazione del rischio. A prova di ciò si allega:

- la nota della società Iacobino del 31.8.2001, (**All. 25**), con cui la società informò l'AMAT dell'intendimento della Compagnia "Genertel" di non riconoscere provvigioni per la collocazione del rischio RC 2002;
- la nota AMAT prot. 5107 del 28.10.2002, (**All. 26**), con cui l'azienda trasmise alla locale agenzia della Compagnia "Bayerische Assicurazioni" la "*dichiarazione liberatoria*" rispetto alle provvigioni spettanti al broker in caso di collocazione del rischio RC, dichiarazione pretesa dalla compagnia in via preliminare per poter quotare il rischio.

Analoghi comportamenti sono stati assunti dalle altre compagnie negli anni successivi, tanto che in occasione della collocazione del rischio RC 2002 presso la Compagnia "Nuova Tirrena", periodo (31.10.2001 - 31.10.2002), l'azienda, applicando la precedente dichiarazione liberatoria, (**All. 26**), decise di porre a proprio carico l'onere relativo alle provvigioni che sarebbero spettate al broker aziendale, dando assicurazione verbale al broker medesimo. Analoghe circostanze si sono verificate negli anni successivi, tanto che per la collocazione dei rischi 2003 e 2004 l'azienda ha posto a proprio carico le provvigioni spettanti al "Centro Assicurativo internazionale" di Milano. Peraltro, il 22 dicembre scorso l'azienda, nel conferire incarico alla Iacobino Insurance Brokers per la collocazione dei rischi 2007, (**All. 27**), ha espressamente previsto la possibilità di sostenere l'onere connesso alle provvigioni in caso di rifiuto della compagnia ad assumerle a proprio carico.

Da quanto finora esposto emerge che, in questi ultimi anni, la collocazione a costi convenienti dei rischi aziendali ha richiesto che l'azienda ponesse a proprio carico l'onere per compensi spettanti al broker.



Per queste ragioni, tenuto conto dei riscontri documentali richiamati, la richiesta del broker convenzionato finalizzata al riconoscimento di quella parte di provvigioni che le compagnie si sono rifiutate di corrispondere si presenta, in generale, giustificata. Permane qualche perplessità per quanto attiene alla valutazione a "forfait" delle provvigioni che il broker compie per il periodo assicurativo (31.10.2002 - 31.12.2003). Questo periodo, infatti, è stato contrassegnato da un affidamento "trimestrale" del rischio RC veicoli a motore (periodo 1.11.2002 - 31.1.2003), conseguito dalla Iacobino, e da una copertura "annuale" dello stesso rischio ottenuta dal "Centro assicurativo internazionale" di Milano, nonostante un'ampia attività svolta a tali fini dalla Iacobino nel corso del 2002.

Alla luce degli elementi globalmente emersi si ritiene che la via più opportuna da seguire sia la seguente:

- definizione, in via transattiva, di un importo da riconoscere alla Iacobino Insurance Brokers a titolo di provvigioni per la collocazione di tutti i rischi aziendali nel periodo (30.6.2000 - 31.12.2003), provvigioni non corrisposte dalle compagnie di assicurazione;
- rinuncia contestuale della Iacobino Insurance Brokers ad attivare un contenzioso giudiziario finalizzato a vedersi riconoscere il danno di natura "non patrimoniale" delineato nella propria relazione del 12.12.2006.

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Adre Unico: Prot. n. _____/P Taranto, li _____ 2011

Compagnie in

Preg.mo Pagine
Avv. Roberto Barberio
TARANTO

Oggetto: richiesta parere.

Il CdA con deliberazione n. _____ assunta in data _____ ha deciso di chiedere alla S. V. un parere in merito alla fondatezza della richiesta di riconoscimento di provvigioni, riferita a periodo pregressi, presentata dalla Iacobino Insurance Brokers s.r.l. di Taranto, assunta al prot. 18691 del 12.2.2006. Com'è già a Sua conoscenza, nel periodo cui la richiesta è riferita era vigente una convenzione sottoscritta con AMAT, che poneva a carico delle società di assicurazioni i compensi derivanti dall'attività svolta dal broker aziendale. Nella relazione presentata la Iacobino indica, invece, le ragioni su cui fonda la propria istanza. Con riferimento al periodo temporali richiamati, la Direzione generale ha predisposto per il CdA una propria relazione informativa, accludendovi gli atti aziendali di maggior significato. Un aspetto meritevole di approfondimento si ritiene sia rappresentato da eventuali prescrizioni intervenute nel tempo.

Per il fine indicato in oggetto si acclude:

- a. copia della relazione prot. 18691 del 12.12.2006 presentata dalla Iacobino Insurance Brokers;
- b. copia della convenzione AMAT/Iacobino del 1977, vigente nel periodo oggetto di esame;
- c. copia della relazione della Direzione generale prot. 2011/DG del 5.2.2007.

Distinti Saluti.

Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

Prot. n. _____ /P

Taranto, li _____

Preg.mo
Avv. Roberto Barberio
TARANTO

Oggetto: richiesta parere.

Il CdA con deliberazione n. _____ assunta in data _____ ha deciso di chiedere alla S. V. un parere in merito alla fondatezza della richiesta di riconoscimento di provvigioni, riferita a periodo pregressi, presentata dalla Iacobino Insurance Brokers s.r.l. di Taranto, assunta al prot. 18691 del 12.2.2006. Com'è già a Sua conoscenza, nel periodo cui la richiesta è riferita era vigente una convenzione sottoscritta con AMAT, che poneva a carico delle società di assicurazioni i compensi derivanti dall'attività svolta dal broker aziendale. Nella relazione presentata la Iacobino indica, invece, le ragioni su cui fonda la propria istanza. Con riferimento al periodo temporali richiamati, la Direzione generale ha predisposto per il CdA una propria relazione informativa, accludendovi gli atti aziendali di maggior significato. Un aspetto meritevole di approfondimento si ritiene sia rappresentato da eventuali prescrizioni intervenute nel tempo.

Per il fine indicato in oggetto si acclude:

- a. copia della relazione prot. 18691 del 12.12.2006 presentata dalla Iacobino Insurance Brokers;
- b. copia della convenzione AMAT/Iacobino del 1977, vigente nel periodo oggetto di esame;
- c. copia della relazione della Direzione generale prot. 2011/DG del 5.2.2007.

Distinti Saluti.

Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)